

Città di Grottaferrata

(Città Metropolitana di Roma Capitale)



Regolamento comunale per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria

(ai sensi della L. 27 dicembre 2019, n. 160., art. 1, commi 816-836 e commi 846-847)

Sommario

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| PARTE PRIMA: PROCEDURE DI RILASCIO, RINNOVO, E REVOCA DEGLI ATTI DI CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE | 4 |
| 1. Articolo 1 - Oggetto del regolamento..... | 4 |
| 2. Articolo 2 - Concessioni e autorizzazioni..... | 4 |
| 3. Articolo 3 - Semplificazione del procedimento di rilascio delle concessioni e autorizzazioni | 4 |
| 4. Articolo 4 - Norme di riferimento..... | 5 |
| 5. Articolo 5 - Avvio del procedimento amministrativo | 5 |
| 6. Articolo 6 - Termine per la definizione del procedimento amministrativo | 7 |
| 7. Articolo 7 – Istruttoria | 7 |
| 8. Articolo 8 - Conclusione del procedimento | 9 |
| 9. Articolo 9 - Rilascio della concessione o autorizzazione..... | 9 |
| PARTE SECONDA: DISCIPLINA DEL CANONE DI CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE | |
| 10. Articolo 10 - Contenuto ed efficacia del provvedimento..... | 10 |
| 11. Articolo 11 - Principali obblighi del concessionario | 10 |
| 12. Articolo 12 - Revoca e modifica. Rinuncia..... | 11 |
| 13. Articolo 13 - Decadenza automatica per mancato pagamento del canone | 12 |
| 14. Articolo 14 - Altre cause di decadenza | 12 |
| 15. Articolo 15 - Rimozione occupazioni ed esposizioni abusive | 13 |
| 16. Articolo 16 – Subentro..... | 13 |
| 17. Articolo 17 – Rinnovo | 14 |
| 18. Articolo 18 - Anagrafe delle concessioni o autorizzazioni | 14 |
| 19. Articolo 19 - Oggetto del canone | 14 |
| 20. Articolo 20 - Ambito di applicazione del canone | 14 |
| 21. Articolo 21 - Soggetto passivo..... | 15 |
| 22. Articolo 22 - Soggetto attivo | 15 |
| 23. Articolo 23 - Criteri per la graduazione e determinazione delle tariffe del canone..... | 15 |
| 24. Articolo 24 - Durata delle occupazioni e delle diffusioni pubblicitarie | 16 |
| 25. Articolo 25 - Modalità di applicazione del canone e determinazione della tariffa..... | 16 |
| 26. Articolo 26 - Modalità di determinazione del canone in base alla zona..... | 17 |
| 27. Articolo 27 - Modalità di determinazione del canone in base a tipologia e finalità..... | 18 |
| 28. Articolo 28 – Altri elementi incidenti sulla tariffa relativa alle occupazioni | 19 |
| 29. Articolo 29 - Riduzioni e Maggiorazioni | 20 |
| 30. Articolo 30 – Esenzioni..... | 21 |

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 31. Articolo 31 - Termini per il versamento del canone..... | 22 |
| 32. Articolo 32 - Occupazioni e diffusione di messaggi pubblicitari abusivi..... | 22 |
| 33. Articolo 33 – Sanzioni | 23 |
| 34. Articolo 34 - Rateazioni | 23 |
| 35. Articolo 35 – Rimborsi | 24 |
| 36. Articolo 36 – Mercati | 24 |
| 37. Articolo 37 – Contenzioso | 24 |
| 38. Articolo 38 - Trattamento dei dati personali | 24 |
| PARTE TERZA: DISCIPLINA SPECIFICA PER “DEHORS” E “CHIOSCHI” | |
| 39. Articolo 39 - Criteri generali di armonizzazione dei “dehors” e “chioschi” | 24 |
| 40. Articolo 40 - Criteri generali di collocazione dei “dehors” e “chioschi” | 25 |
| 41. Articolo 41 - Limiti di occupazione dei “dehors” e “chioschi” | 26 |
| 42. Articolo 42 - Caratteristiche, materiali, colori e strutture consentite per i “dehors” e “chioschi” | 26 |
| 43. Articolo 43 - Pubblicità sui “dehors” e “chioschi” | 29 |
| 44. Articolo 44 - Manutenzione dei “dehors” e “chioschi” | 29 |
| 45. Articolo 45 - Ulteriore documentazione per l’ottenimento della concessione/autorizzazione per i “dehors” e i “chioschi” | 29 |
| PARTE QUARTA DISCIPLINA DEL SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI | |
| 46. Articolo 47 - Gestione del servizio | 30 |
| 47. Articolo 48 - Impianti di proprietà del Comune. Superfici | 31 |
| 48. Articolo 49 - Canone sul servizio affissioni | 31 |
| 49. Articolo 50 -Tariffe e maggiorazioni | 31 |
| 50. Articolo 51 - Riduzione del canone..... | 31 |
| 51. Articolo 52 - Esenzioni dal canone | 31 |
| 52. Articolo 53 - Numerazione impianti..... | 32 |
| 53. Articolo 54 - Modalità per il servizio affissioni | 32 |
| 54. Articolo 55 - Vigilanza sanzioni amministrative..... | 32 |
| PARTE QUINTA DISCIPLINA TRANSITORIA | |
| 55. Articolo 56 - Norme transitorie..... | 33 |
| 56. Articolo 57 - Entrata in vigore | 33 |
| Allegato A) Elenco delle strade con individuazione della categoria e dell’eventuale particolare caratteristica [tabella]..... | 33 |
| Allegato B) Coefficienti di riduzione per le esposizioni pubblicitarie..... | 33 |
| Allegato C) Piano delle plance comunali | 39 |

PARTE PRIMA: PROCEDURE DI RILASCIO, RINNOVO, E REVOCA DEGLI ATTI DI CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE

Articolo 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento istituisce il canone di cui all'articolo 1, commi da 816 a 836 e da 846 a 847 della legge 27 dicembre 2019 n° 160, regola il procedimento di adozione e gli effetti del provvedimento di concessione o di autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico e per la diffusione di messaggi pubblicitari nel territorio del Comune di Grottaferrata, nonché l'applicazione del prelievo corrispondente denominato Canone Unico Patrimoniale.
2. Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche ai provvedimenti di concessione o autorizzazione all'occupazione di spazi ed aree private, sulle quali risulta costituita la servitù di pubblico passaggio. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.
3. Il canone è disciplinato in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe.
4. Sono fatti salvi tutti i procedimenti speciali imposti dalla legge o dallo Statuto del Comune.
5. Oltre ad ogni disposizione di legge, valgono le altre norme regolamentari comunali relative all'occupazione di spazi pubblici, alla effettuazione della pubblicità, sul procedimento amministrativo, sull'organizzazione degli uffici e dei servizi, sulla contabilità, ed ogni altra, in quanto compatibile.

Articolo 2 - Concessioni e autorizzazioni

1. Tutte le occupazioni annuali o giornaliere di suolo, soprassuolo e sottosuolo appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, sia che comportino o meno la presenza o la costruzione di manufatti, devono essere precedute da una concessione o autorizzazione da parte del Comune, secondo i casi. Devono essere precedute da una concessione o autorizzazione del Comune anche le occupazioni di suolo, soprassuolo, e sottosuolo di tratti di strada appartenenti alle altre amministrazioni pubbliche, se comprese nel centro abitato.
2. Per far fronte a gravi situazioni d'urgenza e d'emergenza o quando si tratti di provvedere a lavori per tutela della pubblica incolumità che non consentono alcun indugio, l'occupazione di spazi ed aree pubbliche o private soggette a servitù di pubblico passaggio può essere effettuata dall'interessato anche senza l'ottenimento del formale atto di concessione-autorizzazione.
In tali situazioni l'interessato ha l'obbligo di:
 - a) adottare immediatamente le misure in materia di circolazione stradale previste dall'art. 29 e ss. del D.P.R. n. 495 del 16.12.1992 e ss. modifiche ed integrazioni;
 - b) dare immediata, e comunque non oltre 12 ore dall'inizio dell'occupazione, motivata comunicazione alla Polizia Locale dell'occupazione effettuata attraverso la posta elettronica (ordinaria o certificata), oppure via fax o a mezzo telegramma o fonogramma. Sarà cura della Polizia Locale inoltrare la comunicazione agli Uffici Comunali competenti;
 - c) dare, al Servizio Patrimonio del Comune, la comunicazione di cui all'art. 9, punto 4, entro il secondo giorno lavorativo successivo all'inizio dell'occupazione.
3. L'Ufficio Tecnico del Comune provvederà ad accertare la sussistenza dei requisiti e dei presupposti che hanno determinato l'occupazione di cui al comma 2.

Articolo 3 - Semplificazione del procedimento di rilascio delle concessioni e autorizzazioni

1. L'atto di concessione o autorizzazione è emesso dall'ufficio competente secondo l'organizzazione comunale, anche sulla base dei pareri, vincolanti o consultivi, espressi dagli altri uffici competenti dell'ente o di altre amministrazioni pubbliche. Per quanto riguarda i pareri, vincolanti o consultivi, di competenza degli altri uffici dell'ente, si forma il silenzio-assenso decorsi n. 20 giorni dalla richiesta del parere per le occupazioni o le autorizzazioni permanenti e n. 7 giorni dalla richiesta del parere per le occupazioni o autorizzazioni temporanee.
2. Al fine di semplificare gli adempimenti a carico del cittadino o impresa richiedente, e di rendere più veloce la conclusione del procedimento, l'istruttoria relativa ai provvedimenti di concessione e

autorizzazione, nonché al rilascio di eventuali nulla osta ad altre amministrazioni, può essere svolta dal soggetto che provvede alla gestione del canone.

3. Tale soggetto provvede alla raccolta di tutte le domande di concessione o autorizzazione all'occupazione di spazi pubblici e alla esposizione pubblicitaria, nonché le eventuali comunicazioni corrispondenti, tenendone un archivio anche informatico.

4. Le istanze attinenti alle materie regolamentate dal D.P.R. 07/09/2010, n. 160, quale Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, sono presentate allo sportello unico delle attività produttive (SUAP), le altre istanze ad altro sportello indicato per ciascun procedimento. Il soggetto gestore del canone informa gli utenti sui procedimenti amministrativi relativi al rilascio delle concessioni e autorizzazioni. Per ciascun procedimento viene pubblicato sul sito del Comune in modo trasparente e facilmente fruibile agli utenti l'ufficio competente a ricevere l'istanza, la durata del procedimento e l'ufficio competente al rilascio del provvedimento.

5. L'ufficio competente al rilascio della concessione o autorizzazione, con facoltà di delega al gestore del canone, organizza un sistema di comunicazione con il cittadino o impresa richiedente, che consenta di presentare le domande e i documenti, e di seguire e partecipare all'istruttoria, ove necessario, via web. Lo stesso sistema può essere utilizzato dagli uffici per la resa dei pareri, e l'approvazione del provvedimento finale del procedimento.

6. Il gestore del canone, se delegato dall'ufficio competente, provvede a raccogliere la documentazione necessaria all'istruttoria, in base alla regolamentazione comunale e all'indicazione dell'ufficio competente al rilascio del provvedimento finale.

Articolo 4 - Norme di riferimento

1. Per il rilascio delle autorizzazioni a diffusione di messaggi pubblicitari, di ogni tipo, si fa riferimento al presente regolamento o al piano generale degli impianti pubblicitari, se approvato dal Consiglio Comunale, dove sono anche individuate le tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili e quelle vietate nell'ambito comunale.

2. Il numero massimo di impianti utilizzabili, l'ubicazione delle plance, la destinazione e la relativa superficie è riportato nell'Allegato C al presente Regolamento.

Articolo 5 - Avvio del procedimento amministrativo

1. Il procedimento amministrativo per il rilascio della concessione o autorizzazione per l'occupazione di spazi pubblici inizia con la presentazione della domanda allo sportello SUAP o al Servizio Patrimonio del Comune ad altro sportello indicato per ciascun procedimento. La domanda, soggetta ad imposta di bollo se prevista dalla legge, deve contenere, a pena di improcedibilità:

- a) i dati anagrafici del richiedente, con l'indicazione del codice fiscale e, se esistente, della partita iva, telefono, mail, pec, ecc.;
- b) l'individuazione specifica dell'area, della strada o degli spazi pubblici sottostanti o soprastanti la cui utilizzazione particolare è oggetto della richiesta. Eventualmente anche mediante l'indicazione del luogo esatto della collocazione individuato e definito sulla cartografia comunale;
- c) l'indicazione delle date individuate quale inizio e termine dell'occupazione del suolo pubblico per le richieste attinenti alle autorizzazioni temporanee;
- d) l'entità espressa in metri lineari e quadrati e la durata dell'occupazione oggetto del provvedimento amministrativo;
- e) l'uso particolare al quale si intende assoggettare l'area o lo spazio pubblico;
- f) la descrizione particolareggiata dell'opera da eseguire, se l'occupazione consiste nella costruzione e mantenimento sul suolo pubblico di un manufatto;
- g) l'eventuale intenzione di utilizzare una parte di essa per svolgervi una attività di vendita diretta di prodotti da parte di un imprenditore, con indicazione precisa dell'area su cui si svolgerà tale attività;
- h) l'impegno del richiedente a sottostare a tutti gli obblighi e alle disposizioni contenute nel presente regolamento, nell'atto di concessione, nonché ad eventuali cauzioni che fossero dovute per la occupazione.

2. La domanda deve essere corredata dei documenti relativi al particolare tipo di occupazione. Nei casi previsti dalla legge sono ammesse le autocertificazioni e le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà.

3. In relazione al tipo di occupazione dovrà essere inserita nell'autorizzazione/concessione rilasciata la prescrizione dal seguente contenuto:

- che tutto quanto collocato è stato calcolato, realizzato e posto in opera, tenendo conto della natura del terreno, della spinta del vento e del carico neve, in modo da garantirne la stabilità, in particolare per il rilascio di autorizzazioni per l'installazione di cartelli, di insegne d'esercizio o di altri mezzi pubblicitari come previsto dall'art. 53 comma 3 del DPR 16/12/92, n. 495;
- di mantenere l'occupazione nel pieno rispetto delle norme del Decreto Legislativo 30/04/1992 n. 285, evitando accuratamente di creare situazioni di pericolo o intralcio per la circolazione e i pedoni;
- di rispettare le disposizioni normative in materia igienico-sanitaria, di tutela e decoro dell'ambiente, di salvaguardia della sicurezza e incolumità pubblica;

4. La domanda di autorizzazione all'installazione di un mezzo pubblicitario, o comunque alla esposizione pubblicitaria, deve essere indirizzata allo sportello SUAP o al Servizio Entrate del Comune o ad altro sportello indicato per ciascun procedimento. La domanda, soggetta ad imposta di bollo se prevista dalla legge, deve contenere, a pena di improcedibilità:

- a) i dati anagrafici del richiedente, con l'indicazione del codice fiscale o della partita iva, telefono, mail, pec, ecc.;
- b) l'individuazione specifica dell'area, della strada o degli spazi pubblici presso i quali viene richiesta l'installazione del mezzo pubblicitario, oppure, ove non vi sia installazione o la stessa sia su suolo privato, quelli da cui è più immediatamente visibile l'esposizione pubblicitaria. Eventualmente anche l'indicazione del luogo esatto della collocazione sulla cartografia comunale.
- c) la tipologia di ogni singolo mezzo pubblicitario o esposizione pubblicitaria, la dimensione, la durata della installazione o esposizione richiesta;
- d) il contenuto del messaggio pubblicitario;
- e) la ragione per la quale è richiesta;
- f) la descrizione particolareggiata dell'installazione o della esposizione da eseguire, con le sue dimensioni, caratteristiche, colori, disegno;
- g) l'impegno del richiedente a sottostare a tutti gli obblighi e alle disposizioni contenute nel presente regolamento, nell'atto di concessione, nonché ad eventuali cauzioni che fossero dovute;
- h) l'assenso del proprietario dell'immobile se diverso dal richiedente;
- i) in relazione al tipo di esposizioni pubblicitarie alla domanda dovrà essere:
 - allegata documentazione fotografica dalla quale risulti la posizione riferita all'edificio specifico o all'ambiente circostante (fotografia particolare), nonché il contesto architettonico del quale l'edificio stesso fa parte (fotografia d'insieme);
 - allegato progetto dal quale risulti un prospetto a sezione (scale 1/20 o 1/50, comunque tale da rendere leggibile il grafico, gli ingombri e le dimensioni massime) e l'aspetto stesso in relazione al luogo d'inserimento o parte di facciata che viene ad essere interessata;
 - allegata un'autodichiarazione, redatta ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, con la quale si attesti che il manufatto che si intende collocare è realizzato e sarà posto in opera, tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento, in modo da garantire la stabilità e la conformità alle norme previste a tutela della circolazione dei veicoli e delle persone, con assunzione di ogni conseguente responsabilità;
 - allegata per gli impianti luminosi o che richiedono comunque l'utilizzo di elettricità, una dichiarazione che l'impianto elettrico del manufatto luminoso che si intende collocare sarà realizzato ed installato a norma di legge.

5. Per ciascuna tipologia di occupazione o diffusione dei messaggi pubblicitari è determinato il relativo procedimento amministrativo, la documentazione necessaria, il termine di conclusione del procedimento, l'ufficio competente alla ricezione dell'istanza e l'ufficio competente al rilascio del provvedimento.

6. Quando una esposizione pubblicitaria determini anche una occupazione di spazi ed aree pubbliche ai fini del presente regolamento, la domanda, contenente i diversi elementi, è unica.

7. Nei casi di cui al precedente comma il provvedimento di concessione, emanato in rispetto di tutte le norme, comprende l'autorizzazione alla effettuazione dell'esposizione pubblicitaria ed all'occupazione del suolo pubblico.

8. Al fine di semplificare gli adempimenti degli utenti il Comune predispone e distribuisce dei modelli esemplificativi secondo i tipi di occupazione, installazione o esposizione, con l'indicazione dei contenuti e dei documenti richiesti.

9. La domanda di autorizzazione non è necessaria e risulta assolta da una dichiarazione da presentare al Comune o al soggetto che gestisce il canone prima dell'inizio della diffusione dei messaggi pubblicitari, nei casi di forme pubblicitarie realizzate tramite:

- a) locandine;
- b) pubblicità su autoveicoli;
- c) autoveicoli cosiddetti "camion vela" sui quali sono applicati messaggi pubblicitari se sostano nel territorio comunale, ad eccezione delle pause di servizio, salvo che non sia occultata la superficie espositiva;
- d) distribuzione di volantini, manifestini e/o oggetti promozionali. La pubblicità effettuata mediante il lancio di manifestini o altro materiale pubblicitario non può avere luogo su tutto il territorio Comunale. Non può avere luogo altresì la pubblicità a mezzo apposizione di volantini sui veicoli;
- e) tutte le esposizioni pubblicitarie che ai sensi del D.Lgs. 285/1992 e delle vigenti normative non necessitano di autorizzazione amministrativa.

10. La diffusione di messaggi pubblicitari visibili dal territorio comunale deve essere dichiarata al Comune prima della esposizione in tutti i casi in cui la concessione o l'autorizzazione siano state rilasciate da altri Enti.

11. La variazione del messaggio pubblicitario esposto, purché non comporti variazione della struttura e/o delle dimensioni del mezzo pubblicitario o del soggetto passivo, non è soggetta ad autorizzazione ma a semplice comunicazione

Articolo 6 - Termine per la definizione del procedimento amministrativo

1. I termini entro il quale il procedimento deve concludersi con un provvedimento espresso sono indicati nel successivo art. 8.

2. In nessun caso lo scadere del termine determina assenso alla occupazione, o autorizzazione alla installazione o esposizione pubblicitaria.

Articolo 7 – Istruttoria

1. L'avvio del procedimento amministrativo per il rilascio dell'atto di concessione-autorizzazione ha luogo con la presentazione della relativa richiesta diretta ai competenti uffici, da depositare o trasmettere almeno 20 giorni prima dell'inizio dell'occupazione. Il SUAP, per le richieste allo stesso pervenute e/o per le quali occorre attivare gli endoprocedimenti, fatte salve le proprie competenze procedurali, trasmette le istanze entro tre giorni lavorativi agli uffici di riferimento.

2. La richiesta, redatta in carta legale su apposito modulo scaricabile dal sito internet del Comune di Grottaferrata, deve contenere, a pena di improcedibilità:

- a) i dati anagrafici del richiedente con l'indicazione del codice fiscale e partita Iva (qualora detenuta). Dovrà inoltre essere specificato se il concessionario agisce in qualità di legale rappresentante di una personalità giuridica indicando quindi il nominativo della persona giuridica rappresentata, il codice fiscale o la partita IVA, la sede legale nonché l'indirizzo presso il quale devono essere inviate le comunicazioni di questo Ente;
- b) l'individuazione specifica dell'area, della strada o degli spazi pubblici sottostanti o soprastanti la cui utilizzazione è oggetto della richiesta;
- c) per le richieste attinenti alle autorizzazioni temporanee del suolo pubblico, l'indicazione delle date individuate quale inizio e termine dell'occupazione del suolo pubblico;
- d) l'entità espressa in metri quadrati e in metri lineari e la durata dell'occupazione oggetto del provvedimento amministrativo;
- e) l'uso specifico al quale si intende assoggettare l'area o lo spazio pubblico;
- f) la descrizione particolareggiata della tipologia di occupazione da eseguire, specificando dettagliatamente se l'occupazione consiste nella costruzione e mantenimento sul suolo pubblico di un manufatto;
- g) foto o disegno che individui la specifica area oggetto di occupazione;
- h) eventuale planimetria, se richiesta dagli uffici;
- i) dichiarazione di presa visione e d'impegno del richiedente di sottostare a tutti gli obblighi ed alle disposizioni contenute nel presente regolamento nonché ad eventuali cauzioni o fidejussioni che l'amministrazione ritenesse opportuno richiedere per la specifica occupazione;
- j) per i "dehors" e "chioschi" il progetto e la documentazione di cui al Capo 2 del presente Titolo III;

- k) per i soli "dehors" l'ubicazione dell'esercizio di vendita e/o di somministrazione di alimenti e bevande per il quale viene richiesto.
3. La domanda deve essere corredata dei documenti relativi alla particolare tipologia di occupazione. Le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà sono ammesse nei casi previsti dal D.P.R. 445/2000.
 4. La domanda deve comunque essere presentata anche qualora l'occupazione sia esclusa o esente dall'applicazione del canone.
 5. L'ufficio responsabile dell'istruttoria, ricevuta la domanda, provvede ad un esame preliminare di tutti gli elementi sui quali la stessa si fonda e a un controllo della documentazione allegata.
 6. Ove la domanda risulti incompleta negli elementi di riferimento dell'occupazione o installazione richiesta, o della esposizione pubblicitaria, o in quelli relativi al richiedente, ovvero necessiti di atti integrativi in relazione alla specifica tipologia d'occupazione o sia carente nella documentazione di cui all'articolo 5, il responsabile formula all'interessato, entro 7 giorni dal ricevimento della domanda, una richiesta di integrazione.
 7. L'integrazione o la regolarizzazione della domanda deve essere effettuata dal richiedente, a pena di archiviazione della stessa, entro 10 giorni dalla richiesta. Detto termine deve essere sempre comunicato al richiedente.
 8. La richiesta di integrazione o di regolarizzazione della domanda sospende il termine per la conclusione del procedimento fino al momento in cui l'integrazione richiesta è presentata all'ufficio.
 9. L'Ufficio responsabile dell'istruttoria verifica la completezza e la regolarità della domanda, comunica l'avvio del procedimento ove necessario e provvede ad inoltrare la domanda stessa agli uffici competenti dell'amministrazione ove, per la tipologia dell'occupazione o esposizione pubblicitaria, si renda necessaria l'acquisizione di specifici pareri.
 10. Le richieste di concessione-autorizzazione ricadenti nella disciplina dello Sportello Unico Attività Produttive sono presentate nel rispetto della normativa di riferimento.
 11. Le richieste di concessione-autorizzazione attinenti i passi/accessi carrabili devono essere presentate dai proprietari degli immobili, non hanno rilievo ai fini dell'istanza e del pagamento del canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche le pattuizioni con terze persone.
 12. Le occupazioni del suolo presso parchi e giardini comunali, nonché nelle aree allestite con aiuole e/o con arredi o attrezzature ad uso della collettività, devono essere approvate dall'Amministrazione con specifico atto della Giunta Comunale.
 13. Le occupazioni del suolo presso le aree di sosta a pagamento possono essere eseguite esclusivamente previo specifico atto d'assenso da parte del Dirigente o Responsabile del Servizio che ha sottoscritto l'atto di affidamento del relativo servizio di gestione della sosta. In caso di mancanza del suddetto parere entro i termini stabiliti dal presente regolamento, s'intende formato il silenzio-rifiuto.
 14. È comunque vietato l'uso del suolo sulle aree di sosta dei veicoli in Corso del Popolo e in Largo del Popolo, fatto salvo per gli eventi e i mercatini organizzati, approvati o stabiliti dall'Amministrazione Comunale.
 15. L'uso del suolo pubblico in Corso del Popolo, Viale San Nilo (nel tratto compreso tra Via G. Verdi e Corso del Popolo) e Largo Vandoeuve, Via Giuliano della Rovere, quali strade ed aree della cittadina che portano, in modo lineare e visibile, all'Abbazia di San Nilo, monumento nazionale di estrema importanza, valore e bellezza, nonché in Largo Santovetti, quale area di pregio e di storico valore architettonico, può avvenire esclusivamente sui marciapiedi con soli ombrelloni, tavoli e sedie correlati alle eventuali attività di somministrazione di alimenti e bevande e/o di gastronomia ivi presenti, fermo restando il rispetto degli artt. 39, 40, 41, 42 del presente Regolamento. In riferimento alle occupazioni riportate nel presente punto 15, eventuali ulteriori modalità o possibilità di occupazione potranno essere disciplinate con apposita deliberazione della Giunta Comunale.
 16. Le occupazioni del suolo pubblico per eventi, manifestazioni, mercatini, e similari, per qualsiasi scopo e da chiunque chieste, fatte comunque salve le applicazioni delle norme e le competenze attinenti il Servizio SUAP, avendo le stese ricadute sulla collettività in termini di viabilità e di eventuale disagio, devono essere approvate dalla Giunta Comunale.
 17. Per le occupazioni temporanee del suolo pubblico vige comunque il divieto di attraversamento di strade interessate da elevato traffico veicolare per raggiungere la sede dell'attività ai fini del trasporto dei beni/prodotti e/o materiali tra l'area pubblica in uso temporaneo e la predetta sede, meglio individuate nell'Allegato "A" del presente regolamento.
 18. È fatta comunque salva la possibilità, stante il suo carattere discrezionale, di negare il rilascio della concessione-autorizzazione per motivi di interesse generale e pubblico e/o di salvaguardia della pubblica

incolumità, con ponderazione in ordine al bilanciamento dell'interesse pubblico con quello privato eventualmente confliggente, al fine di perseguire i prevalenti interessi di carattere generale, ivi compresi quelli relativi alla tutela dell'ambiente urbano, del paesaggio e del patrimonio culturale.

Articolo 8 - Conclusione del procedimento

1. Il procedimento amministrativo non si conclude necessariamente con il rilascio del provvedimento di concessione-autorizzazione potendo l'amministrazione ravvisare nell'occupazione richiesta motivi o situazioni di contrasto con gli interessi generali della collettività. Il procedimento amministrativo si conclude, a seguito della predisposizione della concessione/autorizzazione e dopo versamento del correlato canone. L'eventuale rilascio del provvedimento amministrativo deve essere preceduto dal versamento del canone e deve precedere l'occupazione materiale del suolo pubblico o del relativo spazio sottostante o soprastante.
2. Il termine entro il quale il procedimento deve concludersi è di giorni 20 dalla data di presentazione della domanda; per le concessioni-autorizzazioni pluriennali e/o permanenti è aumentato a 60 giorni stanti i maggiori adempimenti previsti per l'espletamento della procedura di rilascio. L'omesso versamento del canone interrompe i suddetti termini, in quanto il pagamento deve essere contestuale al rilascio della concessione o dell'autorizzazione.
3. In caso di spedizione della domanda a mezzo del servizio postale, il termine iniziale di riferimento del procedimento è costituito dalla data di ricezione della stessa risultante dall'apposito avviso della relativa raccomandata.
4. In caso di spedizione della domanda a mezzo posta elettronica (ordinaria o certificata) il termine iniziale di riferimento del procedimento è costituito dalla data di ricezione se inviata in orario lavorativo, diversamente, se inviata in orari diversi da quelli lavorativi, il suddetto termine iniziale coincide con il primo giorno lavorativo utile. Il responsabile del procedimento, terminata l'istruttoria, conclude il procedimento amministrativo rimettendo gli atti al Responsabile del Servizio per l'emissione del relativo provvedimento di concessione-autorizzazione o del provvedimento di diniego dello stesso adeguatamente motivato.
5. Il Responsabile, nella previsione di esito favorevole della domanda, deve acquisire dall'ufficio competente la nota di determinazione analitica del canone di concessione, allegandola agli atti necessari per l'emissione del relativo provvedimento. La predetta nota dovrà fare parte integrante del provvedimento, ai sensi dell'art. 63, comma 1, del D.Lgs. 15 Dicembre 1997, n. 446.

Articolo 9 - Rilascio della concessione o autorizzazione

1. Il rilascio della concessione o autorizzazione è subordinato all'assolvimento dei seguenti obblighi:
 - a) pagamento, se dovuto per l'atto, dell'imposta di bollo ed ogni altra imposta;
 - b) pagamento dei diritti relativi all'atto, ovvero delle altre spese relative a ciascun tipo di procedimento ove previsto dalle norme vigenti;
 - c) rimborso delle spese di sopralluogo, ove stabilito dall'amministrazione;
 - d) versamento del deposito cauzionale ove richiesto, e nella misura stabilita dall'ufficio;
 - e) pagamento della prima rata o della rata unica del canone, secondo quanto stabilito dalla parte seconda del presente regolamento.
2. Il deposito cauzionale è imposto nel caso in cui l'occupazione del suolo pubblico possa arrecare dei danni alle strutture pubbliche ovvero necessiti di lavori per il ripristino dello stato dei luoghi. L'entità della cauzione è stabilita dall'Ufficio Tecnico, tenuto conto della particolarità dell'occupazione interessata il corpo stradale, le aree e le strutture pubbliche. La cauzione, non fruttifera di interessi, resta vincolata al corretto espletamento di tutti gli adempimenti imposti dal provvedimento amministrativo, compreso quello di assolvimento del canone. È restituita entro il termine di 30 giorni dalla data di verifica da parte dello stesso ufficio della conclusione dell'occupazione, dell'inesistenza di danni, del perfetto adempimento di tutti gli altri obblighi imposti dal provvedimento di concessione. La verifica stessa deve avvenire entro trenta giorni dalla domanda del concessionario che abbia concluso l'occupazione.
3. La concessione-autorizzazione all'installazione di "dehors" e "chioschi", di cui all'art. 39, viene rilasciata previa l'ulteriore acquisizione di pareri e titoli abilitativi, sulla scorta di un progetto che illustri compiutamente le caratteristiche, sia dimensionali che estetiche ed impiantistiche, dei manufatti da porre in opera, nel rispetto, tra l'altro, di quanto stabilito nella specifica Parte terza del presente regolamento.
4. Per le occupazioni giornaliere del suolo pubblico d'urgenza e per quelle aree interessate da eventi organizzati dall'Amministrazione Comunale con specifico atto della Giunta Comunale, fatti salvi gli

adempimenti normativi e le competenze del SUAP, non vi è attivazione del procedimento amministrativo ma la sola richiesta da parte dell'Ufficio competente del pagamento, qualora dovuto, del canone per l'occupazione del suolo pubblico. In tali casi è comunque dovuta, da parte dell'utilizzatore dell'area pubblica, la comunicazione degli estremi identificativi del soggetto che utilizza il suolo pubblico, con comunicazione dei dati anagrafici e fiscali nonché dell'indicazione della superficie di suolo pubblico utilizzata, espressa sia in metri lineari che in metri quadrati.

Articolo 10 - Contenuto ed efficacia del provvedimento

1. Il provvedimento di concessione o autorizzazione di occupazione suolo pubblico deve contenere, oltre alla specifica indicazione del destinatario o dei destinatari utilizzatori del suolo o dello spazio pubblico:
 - a. l'ubicazione precisa dell'occupazione;
 - b. per i dehors, ubicazione dell'attività per la quale viene richiesta l'occupazione;
 - c. la misura della superficie espressa in metri quadrati dell'occupazione;
 - d. la misura ed indicazione dell'area, eventualmente parziale, su cui viene esercitata una attività di vendita di prodotti da parte di un imprenditore commerciale;
 - e. la durata dell'occupazione e l'uso specifico cui la stessa è destinata;
 - f. gli obblighi del titolare della concessione o autorizzazione;
 - g. l'importo dovuto del canone di cui al successivo articolo 19 e seguenti del presente regolamento.
2. Il provvedimento di concessione o autorizzazione alla installazione o esposizione pubblicitaria deve contenere, oltre alla specifica indicazione del destinatario o dei destinatari in quanto proprietari o beneficiari del mezzo pubblicitario:
 - a. l'ubicazione del mezzo;
 - b. la misura ed indicazione dell'area su cui si possa effettuare l'installazione;
 - c. la tipologia di ogni singolo mezzo pubblicitario o esposizione autorizzati, la superficie ed il contenuto del messaggio pubblicitario;
 - d. la durata dell'esposizione e l'uso specifico cui la stessa è destinata;
 - e. gli obblighi del titolare della concessione o autorizzazione;
 - f. l'importo dovuto del canone di cui al successivo articolo 19 e seguenti di questo regolamento.
3. La concessione o autorizzazione acquista efficacia al momento della consegna al destinatario o suo delegato da parte dell'ufficio responsabile del procedimento o del gestore del canone, previo pagamento della prima rata ovvero della rata unica del canone.
4. Le concessioni o autorizzazioni per le occupazioni con ponteggi, steccati e simili sono soggette alle disposizioni del presente regolamento salvo si tratti di occupazioni occasionali di pronto intervento, per piccole riparazioni, per lavori di manutenzione o di allestimento di durata non superiore ad una giornata. Nel caso di ponteggi o manufatti installati a seguito dell'ordinanza del Comune, per motivi di interesse pubblico, l'autorizzazione è sostituita dall'ordinanza stessa.
5. Nell'ambito dell'attività edilizia possono essere rilasciate autorizzazioni o concessioni per un periodo di occupazione massimo inferiore a 365 giorni e sono comunque da considerare giornalieri.

Articolo 11 - Principali obblighi del concessionario

1. È fatto obbligo al concessionario di rispettare tutte le disposizioni contenute nel provvedimento di concessione o autorizzazione.
2. Il concessionario non può mutare l'uso per il quale la concessione o autorizzazione è stata richiesta, né modificarne in alcun modo le caratteristiche.
3. È fatto, altresì, obbligo al concessionario, di rimettere perfettamente in pristino a proprie spese l'assetto dell'area concessa nel caso in cui dalla occupazione siano derivati danni al suolo o a strutture preesistenti sull'area, nonché di rimuovere eventuali materiali depositati o di risulta.
4. Il concessionario è, inoltre, tenuto ad utilizzare l'area o lo spazio pubblico concesso in modo da non limitare o disturbare l'esercizio di diritti altrui o arrecare danni a terzi. Nello specifico il concessionario si obbliga ad occupare gli spazi utilizzando l'attrezzatura (sedie, tavoli, ombrelloni, vasi, luci, etc.) che rispetti tutte le norme di sicurezza previste da leggi e regolamenti.
5. Il concessionario o il soggetto titolare dell'autorizzazione è obbligato a custodire gli atti e i documenti comprovanti la legittimità dell'occupazione e ad esibirli a richiesta del personale incaricato dall'amministrazione. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione dei predetti atti e documenti, il

concessionario deve darne immediata comunicazione all'amministrazione che provvederà a rilasciare un duplicato a spese dell'interessato.

6. Il concessionario o il titolare dell'autorizzazione è tenuto a mantenere in ottimo stato l'installazione autorizzata, a conservarne l'uso ed il perfetto decoro per tutta la durata della concessione od autorizzazione. Il mancato rispetto di tale condizione è causa di decadenza della concessione o autorizzazione.

7. Su ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato dovrà essere saldamente fissata, a cura e spese del titolare dell'autorizzazione, una targhetta metallica avente le caratteristiche previste dall'art. 55 del D.P.R. 16/12/1992, n. 495.

8. Il concessionario è tenuto a comunicare al Comune (anche tramite posta elettronica ordinaria o certificata) il giorno di inizio dei lavori inerenti la concessione/autorizzazione ottenuta.

9. Il concessionario può stipulare con il Comune apposita convenzione per la gestione e cura, manutenzione, valorizzazione e rigenerazione di beni comuni urbani.

Articolo 12 - Revoca e modifica. Rinuncia.

1. L'amministrazione può revocare o modificare in qualsiasi momento, senza alcun obbligo di indennizzo, il provvedimento di concessione o autorizzazione, qualora sopravvengano motivi di pubblico interesse che rendano non più possibile o diversamente realizzabile l'installazione, ed in ogni altro caso in cui si renda necessario in virtù di nuove disposizioni di legge o sulla base di una nuova interpretazione delle norme vigenti. La revoca è efficace dalla data di notificazione del provvedimento in questione al concessionario da effettuare nei termini di legge.

2. L'espresso provvedimento di revoca è notificato all'interessato al quale è contestualmente assegnato un congruo termine per l'esecuzione dei lavori di rimozione dell'occupazione e rimessa in pristino dell'area o degli spazi occupati. Decorso inutilmente tale termine l'Ufficio Comunale competente al rilascio si attiverà affinché tali lavori siano eseguiti d'ufficio direttamente con rivalsa delle spese a carico del titolare della concessione-autorizzazione mediante escussione delle eventuali garanzie date con deposito cauzionale e/o fidejussione.

3. Se l'occupazione o esposizione pubblicitaria è in corso all'atto della revoca o modifica, è dovuto il rimborso del canone eventualmente già versato relativamente al periodo di tempo non goduto, secondo la disciplina del presente regolamento.

4. Per gli stessi motivi di pubblico interesse di cui al comma 1, l'Amministrazione Comunale può sospendere la concessione-autorizzazione, anche nel caso in cui debbano effettuarsi interventi manutentivi, non realizzabili con soluzioni alternative, da parte del condominio o della proprietà ove insiste l'occupazione. Al titolare dell'autorizzazione-concessione sarà ridotto o rimborsato, senza interessi, il Canone corrispondente ai giorni di sospensione.

5. Per i "dehors" può essere stabilita la sospensione temporanea della concessione o autorizzazione in caso di manifestazioni autorizzate che interessino il luogo occupato dagli stessi previa deliberazione di Giunta Comunale.

6. Il provvedimento di sospensione è altresì emanato nel caso in cui al titolare dell'autorizzazione-concessione siano state contestate almeno tre violazioni nell'arco di un anno sull'uso del suolo pubblico e dei relativi manufatti.

7. Il periodo di sospensione di cui al precedente punto 6 è stabilito in giorni 3 (tre). Qualora venga emesso il provvedimento di sospensione previsto dall'art. 3, comma 16, della legge 15 luglio 2009, n. 94, quale "Disposizioni in materia di sicurezza pubblica", detto periodo dovrà ritenersi incluso nel periodo di sospensione eventualmente adottato in applicazione della richiamata norma;

8. Il formale provvedimento di sospensione è comunicato tempestivamente all'interessato, che dovrà provvedere alla rimozione totale o alla modifica dell'occupazione nonché all'adozione di particolari provvedimenti ritenuti necessari per la tutela della pubblica incolumità, sempre a cura e spese dello stesso, anche nel caso di eventuale possibilità di ripristino dell'occupazione.

9. La concessione-autorizzazione può essere altresì revocata qualora si verifichi una delle seguenti situazioni:

- a. violazione delle disposizioni concernenti l'utilizzazione del suolo o dello spazio pubblico concesso (abuso o uso diverso da quello per il quale è stata rilasciata la concessione-autorizzazione o il relativo provvedimento di variazione);
- b. violazione degli obblighi previsti dall'atto di concessione-autorizzazione (manutenzione, particolari prescrizioni etc.);

- c. previa diffida, quando agli arredi o alle esposizioni autorizzati siano apportate modificazioni rispetto al progetto approvato ovvero difformi alle caratteristiche indicate nella richiesta di concessione-autorizzazione;
 - d. previa diffida, quando gli impianti tecnologici non risultino conformi alla normativa vigente;
 - e. previa diffida, qualora la mancanza di manutenzione comporti nocimento al decoro e/o pericolo per le persone e/o le cose e i manufatti non siano in perfetta efficienza tecnico-estetica;
 - f. qualora l'occupazione o l'esposizione pubblicitaria siano provatamente causa di disturbo alla quiete pubblica, previa diffida a rimuovere le cause del disturbo;
 - g. in caso di realizzazione delle opere in assenza di titolo abilitativo;
 - h. quando al titolare della concessione-autorizzazione siano state contestate almeno 5 violazioni nel triennio precedente relative all'uso del suolo pubblico e alla manutenzione ed uso dei manufatti.
10. Nei casi previsti dai punti b), c), d), del comma precedente la concessione-autorizzazione, in prima istanza, potrà essere immediatamente sospesa. Potrà inoltre essere sospesa per interventi di soggetti pubblici o privati che comportino l'ingombro della sede stradale.
11. Il concessionario o il soggetto autorizzato possono rinunciare all'occupazione, installazione, o esposizione pubblicitaria con una comunicazione diretta all'amministrazione. Per le occupazioni o esposizioni temporanee già iniziate, può essere richiesto il rimborso del canone corrisposto limitatamente al periodo di mancata occupazione o esposizione; per le occupazioni o esposizioni annuali già iniziate il canone resta dovuto per l'intera annualità in cui si verifica la rinuncia o l'interruzione. La sola interruzione di fatto dell'occupazione o dell'esposizione non comporta in nessun caso rinuncia alla concessione o autorizzazione, né la non debenza del canone.
12. Se l'occupazione o l'esposizione pubblicitaria non sono ancora iniziate, la rinuncia espressa ovvero la revoca, comporta la restituzione del canone eventualmente versato e del deposito cauzionale.
13. Non sono rimborsabili gli oneri corrisposti dal concessionario per il rilascio del provvedimento amministrativo.

Articolo 13 - Decadenza automatica per mancato pagamento del canone

1. Il mancato pagamento del canone alle scadenze stabilite, fatte salve le autorizzazioni/concessioni rilasciate per i passi carrabili, determina decadenza dalla concessione o autorizzazione.
2. Il soggetto gestore del canone comunica al soggetto tenuto al pagamento gli importi scaduti secondo le modalità di cui all'art. 31, avvisandolo che in difetto di pagamento sarà automaticamente decaduto dalla concessione o autorizzazione.
3. In caso di mancata regolarizzazione, l'occupazione o esposizione pubblicitaria devono cessare; ove ciò non avvenga si considerano abusive.
4. La decadenza non dà diritto alla restituzione del canone già pagato.

Articolo 14 - Altre cause di decadenza

1. La decadenza dalla concessione o autorizzazione è dichiarata dal Comune nei seguenti casi:
 - a. violazione da parte del concessionario, del soggetto autorizzato o di altri soggetti in loro vece, delle prescrizioni contenute nel provvedimento amministrativo;
 - b. violazione di norme di legge o regolamentari in materia;
 - c. per cessazione dell'attività alla quale è legata l'occupazione del suolo pubblico o l'esposizione pubblicitaria;
 - d. qualora vengano a mancare prescritte autorizzazioni/abilitazioni ovvero D.I.A/S.C.I.A. stabilite dalle vigenti normative;
 - e. il provvedimento non venga ritirato e versato contestualmente al ritiro il relativo canone entro 30 giorni dalla data del rilascio;
 - f. la mancata occupazione del suolo pubblico avuto in concessione senza giustificato motivo, nei 30 giorni successivi alla data di rilascio dell'atto, nel caso di occupazione annuale e nei 15 giorni successivi, nel caso di occupazione giornaliera a partire dal giorno di inizio occupazione autorizzata;
 - g. vengano meno le condizioni che ne costituivano presupposto al rilascio;
 - h. l'esposizione pubblicitaria non venga installata entro 2 mesi dalla data del ritiro o della trasmissione a mezzo PEC dell'autorizzazione;

- i. In tutti i casi di decadenza, ivi incluso quelli di cui all'art. 13, il titolare della concessione decaduta è obbligato alla rimozione o copertura delle occupazioni o esposizioni pubblicitarie e alla rimessa in pristino dei luoghi. In caso di inottemperanza, l'Ente provvederà d'ufficio con l'addebito delle spese al soggetto inadempiente.

Articolo 15 - Rimozione occupazioni ed esposizioni abusive

1. Il Comune procede alla rimozione o copertura delle occupazioni o esposizioni pubblicitarie non autorizzate o per le quali sia intervenuta una decadenza o revoca della autorizzazione o concessione.
2. Il costo della rimozione o copertura è posto a carico dei soggetti che hanno effettuato le occupazioni o l'esposizione pubblicitaria abusive o per conto dei quali la pubblicità è stata effettuata.
3. Il canone di cui al presente regolamento rimane dovuto, nella misura e con le indennità previste per le occupazioni abusive fino alla completa rimozione, oltre le sanzioni previste dalle normative vigenti.
4. Ai responsabili delle occupazioni abusive è assegnato da parte dell'Ufficio Comunale competente un termine di 30 (trenta) giorni per provvedere alla rimozione dei materiali ed alla rimessa in pristino dell'area occupata; decorso inutilmente tale termine, l'esecuzione dei predetti lavori sarà effettuata d'ufficio, con addebito ai responsabili delle relative spese e degli oneri conseguenti alla custodia dei materiali rimossi, quantificati dall'Ufficio Tecnico.
5. Il materiale rimosso di cui al precedente comma viene conservato dall'Amministrazione Comunale e tenuto a disposizione per 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi. Scaduto tale termine si provvede ad emettere provvedimento di confisca. Nessun indennizzo è dovuto per il deterioramento delle attrezzature eventualmente verificatosi per le operazioni di smontaggio, trasporto o per qualsiasi altra causa di forza maggiore. Delle relative operazioni si deve atto in apposito verbale di rimozione redatto dal personale incaricato della vigilanza.
6. Eventuali spese di deposito, mantenimento e smaltimento del predetto materiale sostenute dall'Amministrazione Comunale, sono poste a carico del trasgressore.
7. Per la cessazione delle occupazioni abusive il Comune ha, comunque, facoltà di procedere ai sensi dell'art. 823 del Codice Civile.

Articolo 16 – Subentro

1. Il provvedimento di concessione o autorizzazione all'occupazione permanente o temporanea del suolo o dello spazio pubblico, o all'esposizione pubblicitaria, ha carattere personale e, pertanto, non ne è ammessa la cessione o il trasferimento.
2. Sono fatti salvi i trasferimenti della titolarità, per atto tra vivi, dell'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande e del relativo titolo abilitativo, subordinati a SCIA unica da presentare al SUAP competente per territorio, per i quali la presentazione della SCIA determina d'ufficio la reintestazione, con efficacia immediata, nei confronti del subentrante, del titolo abilitativo, del provvedimento concessorio per l'occupazione di suolo pubblico, nonché dell'eventuale titolo abilitativo all'insegna, nei confronti del subentrante.
3. Fatta eccezione per quanto stabilito al precedente punto 2, nell'ipotesi in cui il titolare della concessione o autorizzazione trasferisca a terzi l'attività o il bene in relazione ai quali è stata concessa l'occupazione o l'esposizione pubblicitaria, il subentrante è obbligato ad attivare, non oltre 15 giorni dal trasferimento, il procedimento per il rilascio della nuova concessione o autorizzazione, proponendo all'amministrazione una domanda con l'indicazione degli elementi di cui all'articolo 5.
4. Nella stessa domanda devono essere indicati gli estremi della precedente concessione o autorizzazione rilasciata per l'attività o l'oggetto trasferito.
5. Il subentro nei termini stabiliti al precedente punto 3 non determina interruzione dell'occupazione ai fini dell'assolvimento del canone stabilito per la stessa.
6. Per i trasferimenti previsti nel precedente punto 2, il subentrante è solidalmente tenuto al pagamento del canone non ancora versato dal cedente. Richiamato l'art. 13 del presente regolamento, inerente la decadenza del titolo concessorio/autorizzatorio nel caso di omesso pagamento del canone, è vietato il subentro di cui al precedente punto 2 della concessione o autorizzazione qualora il pagamento del canone non risulti regolarmente assolto, fatta salva la possibilità di regolarizzazione o rateizzazione del dovuto, previa istanza, entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione di impossibilità di reintestazione al subentrante a seguito della realizzatasi decadenza.

Articolo 17 – Rinnovo

1. Il titolare della concessione o autorizzazione può, prima della scadenza della stessa, chiederne il rinnovo, giustificandone i motivi. Per le occupazioni svolte per mezzo di passi o accessi carrabili, correlati a un requisito edilizio e alla invariata proprietà dell'immobile, il titolo si rinnova automaticamente alla sua scadenza.
2. La domanda di rinnovo deve essere rivolta al Comune, con le stesse modalità previste dall'articolo 5 del regolamento. È possibile richiedere il rinnovo della concessione o dell'autorizzazione in modo semplificato, attraverso specifica modulistica predisposta dagli uffici comunali, se non sono intervenute variazioni rispetto alla concessione o autorizzazione originaria e, comunque, se risultano confermati e non variati tutti i dati e le informazioni previsti nell'art. 5 del regolamento.
3. Nella domanda vanno indicati gli estremi della concessione o autorizzazione che si chiede di rinnovare.
4. Il procedimento avviato con la domanda segue le stesse regole previste per il primo rilascio della concessione o autorizzazione.
5. Il rinnovo della concessione o autorizzazione, richiamato l'art. 13, è subordinato alla regolarità del pagamento del canone per la concessione o autorizzazione per la quale si richiede il rinnovo.
6. Ai fini della determinazione del canone il rinnovo di una concessione o autorizzazione annuale non costituisce una nuova concessione o autorizzazione.

Articolo 18 - Anagrafe delle concessioni o autorizzazioni

1. L'ufficio responsabile del procedimento o il soggetto gestore del canone provvede alla consegna degli atti di concessione ed autorizzazione dopo aver verificato il versamento della rata unica del canone ovvero della prima rata, e l'assolvimento delle altre condizioni poste al rilascio del provvedimento. L'ufficio responsabile del procedimento o il gestore del canone provvede a registrare i provvedimenti di concessione ed autorizzazione che sono stati emanati seguendo l'ordine cronologico della data del rilascio, la tipologia, la ubicazione, organizzando un sistema informatico di archiviazione e gestione.
2. L'ufficio responsabile del procedimento o il soggetto gestore del canone provvede a registrare le date di scadenza dei predetti provvedimenti e le loro eventuali variazioni, a controllare l'assolvimento del canone dovuto e l'osservanza degli altri obblighi imposti dall'atto di concessione o autorizzazione e a verificare la cessazione delle occupazioni o esposizioni pubblicitarie al termine della scadenza dei relativi provvedimenti di concessione ed autorizzazione.
3. L'ufficio responsabile del procedimento o il soggetto gestore del canone provvede alla registrazione e gestione, come sopra indicato, anche delle occupazioni od esposizioni pubblicitarie che siano state oggetto, a norma del presente regolamento, di comunicazione da parte degli interessati, o di nulla osta da parte del Comune ad altre amministrazioni.

PARTE SECONDA: DISCIPLINA DEL CANONE DI CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE

Articolo 19 - Oggetto del canone

1. Oggetto del canone sono le occupazioni di suolo pubblico a qualsiasi titolo realizzate, anche abusive, e la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusivi, aventi, in questo caso, lo scopo di promuovere e diffondere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

Articolo 20 - Ambito di applicazione del canone

1. Il canone si applica alle occupazioni di qualsiasi natura effettuate anche senza titolo, nelle strade, nei corsi e nelle piazze e, comunque realizzate su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune.
2. Il canone si applica altresì per le occupazioni degli spazi soprastanti (qualora ciò implichi una effettiva sottrazione del suolo all'uso della collettività) e sottostanti il suolo pubblico, nonché sulle aree private sulle quali risulta costituita la servitù di pubblico passaggio per atto pubblico o privato, o per usucapione ventennale (ex art.1158 cod.civ.) o attraverso la *dicatio ad patriam*, mediante destinazione all'uso pubblico effettuata dal proprietario ponendo l'area a disposizione della collettività che ne fa uso continuo ed indiscriminato.

3. Il canone si applica anche alle occupazioni di suolo pubblico realizzate su strade provinciali, statali o regionali all'interno dei centri abitati del Comune, delimitati ai sensi dell'articolo 2 comma 7 del codice della strada di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992 n° 285.

4. La diffusione dei messaggi pubblicitari, anche abusiva, è parimenti soggetta al pagamento del canone ove realizzata attraverso l'installazione di impianti, così come definiti anche dall'art. 47 del D.P.R. 16/12/1992 n. 495, insistenti su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni ed aree private purché visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico dell'intero territorio comunale, nonché all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o ad uso privato.

5. Fermo restando che non vi è occupazione del suolo pubblico qualora ciò non implichi una effettiva sottrazione del suolo all'uso della collettività, non si fa luogo all'applicazione del canone per le occupazioni realizzate con balconi, verande e balconi chiusi sporgenti e per le occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento sono complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato.

6. Non si fa luogo all'applicazione del canone per la diffusione di messaggi pubblicitari per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.

7. L'applicazione del canone per la diffusione di messaggi pubblicitari di cui al comma 4 del presente articolo, esclude l'applicazione del canone per l'occupazione di suolo pubblico. Nel caso in cui l'occupazione del suolo pubblico risulti superiore alla superficie per la diffusione di messaggi pubblicitari, sarà comunque soggetto al canone la parte di occupazione di suolo pubblico eccedente.

Articolo 21 - Soggetto passivo

1. Il canone per l'occupazione è dovuto dal titolare dell'atto di concessione o autorizzazione o dichiarazione ove prevista dal presente regolamento o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in relazione alla superficie sottratta all'uso pubblico, risultante dal medesimo provvedimento amministrativo o dal verbale di rilevazione della violazione o dal fatto materiale.

2. Per la diffusione di messaggi pubblicitari, il canone è dovuto dal titolare dell'autorizzazione, della concessione o della dichiarazione ove prevista dal presente regolamento, ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua la diffusione dei messaggi pubblicitari in modo abusivo, fermo restando, in ogni caso, che rimane obbligato in solido il soggetto pubblicizzato.

3. Nel caso di contitolari di concessione o autorizzazione, il versamento del canone deve essere effettuato in base al principio generale della solidarietà passiva tra condebitori così come previsto dall'articolo 1292 del Codice Civile, fatto salvo il diritto di regresso.

Articolo 22 - Soggetto attivo

1. Il soggetto attivo del canone è il Comune di Grottaferrata.

2. In caso di gestione diretta la Giunta Comunale designa un funzionario responsabile (gestore del canone) a cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del canone. Il predetto funzionario sottoscrive gli avvisi, notifica la contestazione delle violazioni ai sensi della Legge 689/1981, richiede il pagamento delle somme dovute anche in seguito alla notificazione delle ordinanze-ingiunzione, cura l'anagrafe delle concessioni e autorizzazioni, predispone i provvedimenti di rimborso ed effettua gli accertamenti sul territorio in qualità di agente accertatore ai sensi dell'art. 1, comma 179, della Legge 296/2006.

3. Il Comune di Grottaferrata ai sensi dell'articolo 52 del D.lgs. 15 dicembre 1997 n° 446, può affidare in concessione ad uno dei soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del D.lgs. 15 dicembre 1997 n° 446, la gestione del canone ivi compresi i servizi di accertamento sul territorio a mezzo di agenti accertatori ai sensi dell'art. 1, comma 179, della Legge 296/2006 e riscossione anche coattiva del canone stesso, delle indennità e sanzioni connesse.

4. Nel caso di gestione in concessione, le attribuzioni di cui al comma 2 spettano al concessionario incaricato, restando ferme le disposizioni riguardanti compiti e obblighi di ciascun ufficio come indicati dal regolamento di organizzazione degli uffici, in merito al rilascio di atti di concessione e autorizzazione.

5. Nel caso di gestione in concessione il gestore del canone vigila sulla corretta applicazione del presente regolamento da parte del concessionario.

Articolo 23 - Criteri per la graduazione e determinazione delle tariffe del canone

1. Ai fini dell'applicazione della tariffa il Comune di Grottaferrata alla data del 31 dicembre 2020 risulta avere una popolazione residente di 20.825 abitanti. Con cadenza annuale è verificato il numero di abitanti

residenti al 31 dicembre dell'anno precedente al fine dell'individuazione della classificazione del comune ed individuazione della tariffa standard applicabile.

2. I criteri per la determinazione della tariffa del canone sono individuati dal Comune sulla scorta degli elementi di seguito indicati:

- a. classificazione in zone del territorio comunale di cui all'allegato A);
- b. superficie dell'occupazione espressa in metri quadrati effettivi, espressi, se presente un numero decimale, con arrotondamento al decimo superiore;
- c. superficie della diffusione pubblicitaria espressa in metri quadrati: per le esposizioni pubblicitarie inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato;
- d. durata dell'occupazione o della diffusione di messaggi pubblicitari;
- e. graduazione in base alla tipologia dell'occupazione o della diffusione di messaggi pubblicitari, al valore economico della disponibilità dell'area nonché al sacrificio imposto alla collettività e alla finalità;
- f. graduazione in relazione al periodo dell'anno per la diffusione di messaggi pubblicitari e l'occupazione di suolo pubblico giornaliera.

Articolo 24 - Durata delle occupazioni e delle diffusioni pubblicitarie

1. Le occupazioni di suolo pubblico e le diffusioni di messaggi pubblicitari, ai fini del presente regolamento, si dividono in annuali e temporanee:

- a) sono annuali le occupazioni a carattere stabile effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione o autorizzazione, aventi comunque durata non inferiore a 365 giorni e non superiore a 20 (venti) anni per quanto riguarda i "chioschi", che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
- b) sono annuali le occupazioni a carattere stabile effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione o autorizzazione, aventi comunque durata non inferiore a 365 giorni e non superiore a 7 (sette) anni per quanto riguarda i "dehors", che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
- c) per le occupazioni relative ai passi carrabili, la durata non può essere superiore a 29 (ventinove) anni;
- d) sono temporanee le occupazioni la cui durata, risultante dall'atto di concessione o di autorizzazione, è inferiore a 365 giorni;
- e) le diffusioni di messaggi pubblicitari effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione/autorizzazione o dichiarazione ove prevista dal presente Regolamento, superiori a 90 (novanta) giorni, sono considerate annuali;

Articolo 25 - Modalità di applicazione del canone e determinazione della tariffa

1. Il canone è commisurato all'effettiva occupazione espressa in metri quadrati, con arrotondamento al decimo superiore del numero decimale. Per la diffusione di messaggi pubblicitari il canone è determinato in base alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario, calcolata in metri quadrati, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi. Nell'ipotesi di plurimi messaggi pubblicitari di aziende diverse collocati su un unico impianto, il canone è determinato in base alla superficie espositiva utilizzata da ciascuna delle imprese reclamizzate, indipendentemente dalle dimensioni del mezzo pubblicitario cumulativo. In caso di mezzo pubblicitario bifacciale a facciate contrapposte, la superficie di ciascuna facciata è conteggiata separatamente. Per la pubblicità effettuata all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico, il canone è dovuto al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio. Per la pubblicità effettuata all'esterno di veicoli adibiti a uso privato il canone è dovuto al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio.

2. Le occupazioni di suolo pubblico e le diffusioni pubblicitarie annuali, sono soggette al pagamento del canone per anni solari, a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione autonoma. Per le occupazioni di suolo pubblico e le diffusioni di messaggi pubblicitari annuali aventi inizio nel corso dell'anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone, viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi. La misura complessiva del canone, per le occupazioni e diffusioni di messaggi pubblicitari annuali, è determinata dalla tariffa standard di cui all'articolo 1, comma 826, della Legge 30 dicembre 2019 n° 160 alla quale si applicano i coefficienti previsti dalla Giunta Comunale, moltiplicata per i metri quadrati.

3. Le occupazioni di suolo pubblico e le diffusioni pubblicitarie a carattere temporaneo, sono soggette al pagamento del canone in base alla tariffa standard di cui all'articolo 1 comma 827 della Legge 30

dicembre 2019 n° 160 alla quale si applicano i coefficienti previsti dalla Giunta Comunale. La misura del canone dovuto viene determinata dalla tariffa prevista per la specifica fattispecie da moltiplicare per i metri quadrati ed i relativi giorni di occupazione di suolo pubblico o diffusione di messaggi pubblicitari.

4. Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuate per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione all'occupazione sulla base delle utenze complessive del soggetto stesso e di tutti gli altri soggetti che utilizzano le reti moltiplicata per la tariffa forfetaria di cui all'articolo 1 comma 831 della legge 30 dicembre 2019 n° 160. In ogni caso l'ammontare del canone dovuto non può essere inferiore ad € 800,00. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.

5. Per le occupazioni del demanio o del patrimonio indisponibile del Comune effettuate per l'impianto di antenne di telefonia mobile si applicano le tariffe ed i coefficienti moltiplicatori deliberati dalla Giunta Comunale. Il canone è determinato in base alla superficie calcolata dall'ingombro dell'antenna, ovvero a tutta l'area sottratta all'uso pubblico anche per l'installazione dei manufatti strumentali e terrà conto del beneficio economico ritraibile dal soggetto e del sacrificio imposto alla collettività.

6. Per le occupazioni del sottosuolo la tariffa è ridotta a un quarto. Per le occupazioni del sottosuolo con serbatoi la tariffa standard di cui al primo periodo va applicata fino a una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri; per i serbatoi di maggiore capacità, la tariffa standard di cui al primo periodo è aumentata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri. È ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.

7. Per le occupazioni di suolo pubblico realizzate con impianti per la distribuzione di carburanti, la superficie di suolo assoggettabile al pagamento del canone è quella corrispondente all'intera area di esercizio dell'attività risultante dal provvedimento di concessione.

8. Per le occupazioni di suolo pubblico con tavoli, sedie o simili la misura corrisponde alla superficie complessiva dell'area, come risulta dal provvedimento di autorizzazione o concessione, indipendentemente dal numero dei tavoli, sedie o altro.

9. Per le occupazioni giornaliere di suolo pubblico il canone si applica in relazione alle ore di occupazione, fino ad un massimo di dodici, ovvero a tariffa giornaliera.

10. Per le occupazioni giornaliere di suolo pubblico le tariffe determinate per ore o fasce orarie non possono essere inferiori, qualunque sia la zona di riferimento dell'occupazione ed indipendentemente da ogni riduzione, ad € 0,08 al metro quadrato per giorno.

11. Per le occupazioni giornaliere poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, nonché per le occupazioni realizzate in occasioni di manifestazioni politiche, culturali o sportive, le tariffe determinate per ore o fasce orarie non possono essere inferiori, qualunque sia la zona di riferimento dell'occupazione ed indipendentemente da ogni riduzione, ad € 0,08 al metro quadrato per giorno.

12. Le tariffe del canone si intendono prorogate di anno in anno se non espressamente modificate.

13. Per le occupazioni di suolo pubblico non è richiesto il pagamento del canone per somme inferiori ad € 5,00;

14. Per i passi/accessi carrabili, qualora vi siano più comproprietari del passo carrabile o accesso carrabile a raso, può essere eseguita una richiesta di suddivisione del canone in quote uguali tra gli stessi, fermo restando l'accoglimento dell'istanza qualora il canone di ognuno non sia inferiore all'importo minimo individuato dal Regolamento generale per le entrate. L'istanza deve depositata o trasmessa da almeno uno dei comproprietari, previo l'indicazione delle generalità e del codice fiscale degli altri comproprietari, diversamente trova applicazione il comma 3 dell'art. 21.

Articolo 26 - Modalità di determinazione del canone in base alla zona

1. Ai fini dell'applicazione del canone per le esposizioni pubblicitarie, il territorio comunale è suddiviso in una categoria (zona) sulla base di quanto indicato nell'Allegato B); alle tariffe di cui all'articolo 1, commi 826 e 827, della Legge 30 dicembre 2019 n° 160, si applicano i coefficienti stabiliti dalla Giunta Comunale.

2. Ai fini dell'applicazione del canone per le occupazioni, il territorio comunale è suddiviso in 2 categorie (zone) in base all'importanza delle aree, degli spazi e del beneficio economico ritraibile, sulla base di

quanto indicato nell'Allegato A); alle tariffe di cui all'articolo 1, commi 826 e 827, della Legge 30 dicembre 2019 n° 160, si applicano i coefficienti stabiliti dalla Giunta Comunale.

Articolo 27 - Modalità di determinazione del canone in base a tipologia e finalità

1. Per le diffusioni pubblicitarie, sono previsti dalla Giunta Comunale dei coefficienti da applicarsi alle tariffe determinate in base alla zona di cui all'art. 26, tenuto conto delle finalità e tipologie di esposizioni riportate nella tabella seguente:

| TIPOLOGIE MEZZI PUBBLICITARI - ZONA SINGOLA |
|----------------------------------------------------|
| Descrizione |
| MEZZO PUBBL. OPACO =< 1 MQ |
| MEZZO PUBBL. OPACO >1 E =< 5,5 MQ |
| MEZZO PUBBL. OPACO > 5,5 E =< 8,5 MQ |
| MEZZO PUBBL. OPACO > 8,5 MQ |
| MEZZO PUBBL. LUM. =< 1 MQ |
| MEZZO PUBBL. LUM. >1 E =< 5,5 MQ |
| MEZZO PUBBL. LUM. > 5,5 E =< 8,5 MQ |
| MEZZO PUBBL. LUM. > 8,5 MQ |
| MEZZO PUBBL. LUM. =< 1 MQ |
| MEZZO PUBBL. LUM. > 1 MQ E =< 5,5 MQ |
| MEZZO PUBBL. LUM. > 5,5 MQ E =< 8,5 MQ |
| MEZZO PUBBL. LUM. > 8,5 MQ |
| PANNELLO LUM. =< 1 MQ |
| PANNELLO LUM. > 1 MQ |
| DISTRIBUZIONE VOLANTINI |
| STRISCIONI |
| AFFISSIONE MANIFESTI |

2. Per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sono previsti dalla Giunta Comunale dei coefficienti da applicarsi alle tariffe determinate in base alla zona di cui all'art. 26, tenuto conto delle finalità e tipologie di occupazione riportate nella tabella seguente:

| TIPO OCCUPAZIONI |
|---------------------------------------------|
| Descrizione |
| SUOLO GENERICO |
| TENDE |
| SOPRA/SOTTOSUOLO |
| PASSI CARRABILI |
| ACCESSI A RASO CON DIVIETO DI SOSTA |
| DEHORS - CHIOSCHI |
| ATTIVITA' EDILE |
| BANCHI AMBULANTI |
| SPETTACOLI VIAGGIANTI |
| MANIFESTAZIONI |
| MERCATINI |
| ANTENNE TELEFONIA MOBILE |
| CAVI E CONDUTTURE SERVIZI PUBBLICA UTILITA' |

3. Per "dehors" è definito l'insieme degli elementi mobili o smontabili o comunque facilmente rimovibili posti temporaneamente in modo funzionale ed armonico sullo spazio pubblico, o privato gravato da servitù di passaggio pubblico, che costituisce, delimita e arreda lo spazio per il ristoro all'aperto annesso ad un locale commerciale, artigianale, o di pubblico esercizio di somministrazione, ovvero per l'esercizio dell'attività per il commercio su aree pubbliche esercitata per mezzo di un chiosco o di un box del mercato coperto. I "dehors" debbono essere costituiti da manufatti caratterizzati da "precarietà e facile amovibilità", in quanto essi devono essere diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee. Conseguentemente essi non possono surrogare requisiti strutturali obbligatori per il locale di pubblico esercizio e per le attività di somministrazione alimenti, commerciali o artigianali.

Non possono essere autorizzate occupazioni di spazi e aree pubbliche con "dehors" per attività di ristoro diverse da quelle sopra elencate.

Possono essere ammessi arredi o strutture a soli fini espositivi per le attività commerciali nelle sole aree interdette alla circolazione veicolare, fermo restando i limiti previsti dal Codice della Strada e dall'art. 23 del presente regolamento.

4. Per "chiosco" si intende quel manufatto isolato, la cui superficie non può essere superiore a 30 (trenta) metri quadrati, generalmente prefabbricato e strutturalmente durevole, posato su suolo pubblico, ovvero privato gravato di servitù di uso pubblico.

5. Gli elementi dei dehors di cui al precedente punto 3 sono classificati come di seguito indicati:

- a) tavoli e sedie;
- b) pedane;
- c) elementi di delimitazione;
- d) ombrelloni;
- e) tende a sbraccio;
- f) coperture su disegno;
- g) coperture a doppia falda o a falde multiple;
- h) strutture a padiglione temporanee, con possibilità di chiusura stagionale.

Gli elementi individuati alle precedenti lettere d), e), f), g) ed h) sono da considerarsi quali strutture complementari di copertura e/o riparo della tipologia di base individuata alla lettera a), mentre gli elementi individuati alle lettere b) e c) sono qualificati come strutture accessorie della medesima tipologia di base.

6. Tutti gli elementi e le eventuali strutture che costituiscono le tipologie di "dehors" elencati al precedente comma devono essere smontabili o facilmente rimovibili.

7. Sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra od altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata. La superficie dei passi carrabili, ai fini dell'applicazione del canone patrimoniale, si determina, indipendentemente dall'ampiezza della modifica del piano stradale, moltiplicando la larghezza dell'accesso, corrispondente alla superficie lineare del suolo pubblico per il transito dei veicoli che s'interpone con la proprietà privata (linea di confine), misurata sul fronte dell'edificio o del terreno al quale si ha accesso, per la profondità di un metro lineare convenzionale. Per accesso a raso si intende qualsiasi accesso ad una strada, a un fondo o ad un'area laterale posto a filo con il piano stradale, che non comporta alcuna opera di modifica dell'area pubblica antistante. L'accesso a raso è soggetto all'applicazione del canone nel caso in cui il Comune rilasci apposita concessione ai sensi dell'art. 46 comma 3 del D.P.R. 16/12/1992 n. 495.

Articolo 28 – Altri elementi incidenti sulla tariffa relativa alle occupazioni

1. Concorrono a formare la tariffa, insieme alla classificazione delle aree ed all'entità dell'occupazione, i seguenti parametri significativi e i relativi coefficienti:

a. Il **valore economico** della disponibilità dell'area:

| | |
|----------------------------------------------------------------------------|------|
| area parcheggio limitata ad ore | 3,00 |
| Strade vie e piazze di particolare valore economico di cui all'allegato A) | 1,50 |
| Area attrezzata per mercati e fiere | 1,00 |
| Area non attrezzata per mercati e fiere | 0,80 |
| Residue zone del territorio comunale e passi carrabili | 1,00 |

b. Il **sacrificio imposto** alla collettività per l'utilizzazione esclusiva del bene:

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Occupazione con allocazione stabile di strutture e impianti fissi (chioschi, chalet e simili) | 1,20 |
| Occupazioni senza allocazione stabile di strutture e impianti fissi | 1,00 |
| Occupazioni determinanti sensibili riduzioni alla viabilità | 1,40 |

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Occupazioni per passi carrabili e accessi a raso | 0,50 |
| Occupazioni per passi carrabili di accesso a distributori di carburanti | 0,30 |
| Occupazioni soprastanti il suolo | 0,20 |
| Occupazioni sottostanti il suolo | 0,20 |
| Occupazioni a fini commerciali in occasioni di manifestazioni organizzate dal comune | 0,80 |

c. La natura dell'attività:

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Industriali, commerciali, professionali e di servizi | 1,15 |
| Pubblici Esercizi e Commercio su aree pubbliche escluso i chioschi | 0,80 |
| Commercio su aree pubbliche a posto fisso (chioschi) | 1,70 |
| Commercio su aree pubbliche a posto fisso per giornali e riviste | 1,20 |
| Commercio ambulante mercato settimanale | 0,30 |
| Occupazioni temporanee effettuate da pubblici esercizi o da esercizi di vicinato | 0,50 |
| Occupazioni effettuate da produttori agricoli | 0,40 |
| Spazi per attività edilizia, manutenzioni in genere e simili | 0,50 |
| Impianti di distribuzione di carburante | 0,50 |
| Installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante | 1,00 |
| Aree destinate dal Comune ad autovetture adibite a trasporto pubblico - taxi persone | 1,20 |
| Commercio esercitato da operatori in strade pubbliche in occasioni di manifestazioni particolari organizzate dal Comune | 0,30 |
| Occupazioni di natura politica o sindacale | 0,30 |
| Occupazioni per passi carrabili, manifestazioni varie, mostre, riprese cinematografiche ed occupazioni residuali | 1,20 |
| Occupazioni temporanee di particolare valore culturale, turistico ed economico (trattasi di occupazioni con positive ricadute sul tessuto produttivo e commerciale individuate di volta in volta dalla Giunta Comunale) | 0,40 |

2. Alla misura base della tariffa fissata con deliberazione di Giunta vengono pertanto applicati i suddetti coefficienti moltiplicatori che si applicano all'intera area occupata.

3. Per le concessioni di aree, prestabilite dalla Giunta Comunale e assegnate a soggetti che offrono beni e servizi pubblici gratuiti, il canone può essere ridotto fino alla concorrenza del suo ammontare o affrancato per un determinato periodo, tenendo conto dei costi di fornitura stimati dagli uffici comunali adetti.

Articolo 29 - Riduzioni e Maggiorazioni

1. Per le seguenti tipologie di occupazione di suolo pubblico e diffusioni pubblicitarie, sono previste le seguenti riduzioni da applicarsi alle tariffe deliberate dalla Giunta Comunale.

- a. Per le diffusioni pubblicitarie effettuate da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro, è prevista una riduzione del 75%;
- b. Per le diffusioni pubblicitarie relative a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali, è prevista una riduzione del 75%;
- c. Per le diffusioni pubblicitarie relative a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza, è prevista una riduzione del 75%;
- d. Per le occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo, è prevista una riduzione del 75%;
- e. Per le occupazioni giornaliere la tariffa è ridotta del 10% se la durata nell'anno è inferiore o uguale ai quattordici giorni, del 20% se la durata, nell'anno, è superiore ai 14 giorni e del 50% se superiore al mese, anche se non continuativi;
- f. Per le occupazioni giornaliere di durata inferiori a 12 ore giornaliere, si applica una riduzione del 30%.

b) 2. Le riduzioni e le maggiorazioni previste per le occupazioni a carattere giornaliero, sono cumulabili tra di loro, nel senso che si calcolano in successione. Per le seguenti tipologie di occupazione di suolo pubblico, sono previste le seguenti riduzioni da applicarsi alle superfici:

- c) Per le occupazioni di suolo pubblico, le superfici eccedenti i mille metri quadrati, sono calcolate in ragione del 80%;
- d) Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50% sino a 100 mq, del 25% per la parte eccedente 100 mq e fino a 1000 mq, del 10% per la parte eccedente 1000 mq;

Articolo 30 – Esenzioni

1. Sono esenti dal canone:

- a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da A.S.L, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- b) le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, le pensiline, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge regolamento;
- c) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che è stabilita nei regolamenti di polizia locale;
- d) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;
- e) le occupazioni di aree cimiteriali;
- f) le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;
- g) i passi carrabili utilizzati da soggetti portatori di handicap grave in base alla legge 104/1992, art. 3, comma 3; è applicata l'esenzione dal pagamento per un unico accesso carrabile relativo all'abitazione di residenza anagrafica, anche se non proprietari del relativo immobile;
- h) le occupazioni con rampe e simili utilizzabili da soggetti portatori di handicap;
- i) le occupazioni per manifestazioni od iniziative a carattere politico o sindacale, purché l'area occupata non ecceda 10 metri quadrati;
- j) le occupazioni con portabiciclette o impianti similari destinati anche ad uso pubblico, qualora non riportino messaggi pubblicitari;
- k) le occupazioni eseguite con rastrelliere porta contenitori dei rifiuti e/o con carrellati/contenitori dei rifiuti posti permanentemente sul suolo pubblico o su aree soggette a pubblico passaggio, per i quali è stato ottenuto il nulla osta del Servizio Tecnico a seguito delle valutazioni, da parte dello stesso Servizio, in ordine alla effettiva necessità d'uso del suolo pubblico conseguente all'impossibilità di collocare detti contenitori sull'area privata di pertinenza ovvero nel locale o negli ambienti presso i quali è svolta l'attività;
- l) le occupazioni effettuate da enti del Terzo Settore così come disciplinate dal D.Lgs. 03/07/2017, n. 117 e ss.mm.ii., quale Codice del Terzo settore, e da enti di diritto pubblico non economici, esclusivamente per l'attività di natura istituzionale nel perseguimento di esclusive finalità di solidarietà;
- m) occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose;
- n) occupazioni momentanee o effettuate in occasione di festività con fiori e piante ornamentali all'esterno dei negozi, attività commerciali o professionali, purché non siano collocati per determinare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente movibili;
- o) occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperti di durata non superiore a 4 ore;
- p) i messaggi pubblicitari, escluse le insegne, relativi ai giornali e alle pubblicazioni periodiche, se esposti sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
- q) i messaggi pubblicitari esposti all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerenti all'attività esercitata dall'impresa di trasporto;
- r) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
- s) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
- t) le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati;
- u) le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:
 - 1) fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;

- 2) fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;
- 3) fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;
- v) le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto;
- w) i mezzi pubblicitari posti sulle pareti esterne dei locali di pubblico spettacolo se riferite alle rappresentazioni in programmazione;
- x) i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;
- y) i mezzi pubblicitari inerenti all'attività commerciale o di produzione di beni o servizi ove si effettua l'attività stessa, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei locali medesimi purché attinenti all'attività in essi esercitata che non superino la superficie di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
- z) Per le manifestazioni organizzate o patrocinate dal Comune, anche attraverso l'affidamento a terzi, che prevedano l'occupazione di suolo pubblico, dovrà essere specificata nell'atto deliberativo l'eventuale esenzione, limitatamente alle attività di natura non commerciale, e individuata l'area o le aree interessate dall'evento, presso le quali, nel rispetto di quanto previsto presente regolamento, può essere utilizzato il suolo pubblico.

Articolo 31 - Termini per il versamento del canone

1. Il versamento del canone per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari a carattere annuale è dovuto per anno solare a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione autonoma.
2. Il versamento relativo alla prima annualità deve essere eseguito al momento della consegna della concessione/autorizzazione o della presentazione della dichiarazione ove prevista dal presente regolamento, la cui validità è subordinata alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.
3. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione o presentazione della dichiarazione, il versamento del canone va effettuato entro il 30 aprile di ogni anno.
4. Per le occupazioni di suolo pubblico o le diffusioni pubblicitarie annuali aventi inizio nel corso dell'anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone, viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi considerando per intero le frazioni di mese superiori a 15 giorni.
5. Il soggetto che effettua occupazioni permanenti di suolo pubblico del territorio comunale, con cavi e condutture, per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, è tenuto ad effettuare il versamento del canone dovuto e la dichiarazione delle utenze complessive sue e di tutti gli altri soggetti che utilizzano le reti, entro il 30/04 di ogni anno. L'obbligo della dichiarazione, nei modi e nei termini di cui al presente comma, non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione del canone, sempreché non si verificano variazioni in aumento o diminuzione delle utenze.
6. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di Euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di Euro.
7. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione. Qualora l'importo del canone annuo sia superiore a € 500,00, è consentito il versamento in n. 4 rate di pari importo scadenti il 30/04, il 30/06, il 31/08 e il 31/10. Qualora il pagamento del canone dovuto non venga effettuato entro il 31 dicembre di ogni anno, trova applicazione l'art. 13 del presente Regolamento.
8. Per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari a carattere giornaliero, il versamento del canone deve essere effettuato in un'unica soluzione all'atto del rilascio dell'autorizzazione o della concessione e comunque prima dell'inizio dell'occupazione o della diffusione del messaggio pubblicitario o con le modalità di cui al comma 7 del presente articolo.

Articolo 32 - Occupazioni e diffusione di messaggi pubblicitari abusivi

1. Le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari prive della concessione o autorizzazione comunale o nel caso in cui non sia stata presentata la dichiarazione ove prevista dal presente regolamento, sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni e la diffusione dei messaggi pubblicitari che:
 - a) risultano difformi dalle disposizioni dell'atto autorizzativo, concessorio o dalla dichiarazione presentata ove prevista dal presente regolamento;

- b) risultano eccedenti rispetto alla superficie concessa o autorizzata o dichiarata;
 - c) si protraggono oltre il limite derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione o autorizzazione ovvero dalla revoca o dalla decadenza.
2. Le occupazioni abusive e la diffusione di messaggi pubblicitari abusivi, risultanti da verbale redatto da pubblico ufficiale competente o dagli organi della Polizia Locale ovvero dai soggetti di cui alla Legge 296/2006 art. 1 comma 179, determinano, per il contravventore, l'obbligo di corrispondere al Comune:
- a) un'indennità per la durata accertata dell'occupazione o della diffusione di messaggi pubblicitari;
 - b) una sanzione amministrativa pecuniaria il cui minimo edittale coincide con l'ammontare della somma di cui alla lett. a) ed il massimo edittale corrisponde al suo doppio;
 - c) le sanzioni stabilite dall'articolo 20, commi 4 e 5, e art. 23 del vigente codice della strada di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992 n° 285.

L'indennità di cui al comma 2 lettera a) del presente articolo, è dovuta dall'occupante o da colui che diffonde il messaggio pubblicitario abusivo nella misura pari al canone dovuto, se l'occupazione o la diffusione del messaggio pubblicitario fosse stata autorizzata o dichiarata, aumentato del 50%. Nel caso di occupazioni o diffusioni di messaggi pubblicitari abusivi a carattere temporaneo, la sua durata si presume non inferiore a trenta giorni antecedenti la data del verbale di rilevazione. Ai fini della presente disposizione si considera temporanea anche l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata senza l'impiego di impianti o manufatti di carattere stabile. La sanzione amministrativa irrogata di cui al comma 2 lett. b) è ridotta ad 1/3 nel caso in cui il contravventore provveda al pagamento entro 60 giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento

3. In caso di occupazione o diffusione di messaggi pubblicitari abusivi realizzata ovvero utilizzata da più soggetti, ciascuno di essi soggiace alle sanzioni di cui al precedente comma 2 lettere a), b) e c) del presente articolo.

4. Tutti gli occupanti abusivi e diffusori di messaggi pubblicitari abusivi - fermo restando l'esercizio del diritto di regresso - sono obbligati in solido verso il Comune:

- a) al pagamento dell'indennità e della sanzione;
- b) alla rimozione degli impianti, dei manufatti, delle installazioni e simili a propria cura e spese;
- c) all'eventuale ripristino della sede stradale o degli altri beni occupati. Tale procedura si applica qualora la violazione non rientri tra quelle disciplinate dal codice della strada.

5. Per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari abusivi, il verbale di accertamento di cui al comma 2 costituisce titolo per la richiesta di versamento delle somme di cui alle lettere a) e b) del comma 2. Fuori dei casi di contestazione immediata il gestore del canone provvede a notificare ai sensi della Legge 689/1981 la contestazione della violazione. Ai sensi dell'art. 1, comma 792, della Legge 160/2019 il gestore del canone procede alla notifica dell'atto di richiesta del pagamento delle somme dovute, ivi comprese le somme previste nell'ordinanza - ingiunzione di cui all'art. 18 della Legge 689/1981. Nel caso di mancato adempimento si procede con la riscossione coattiva delle somme con le modalità previste dalla normativa vigente.

Articolo 33 – Sanzioni

1. L'omesso versamento del canone alla scadenza stabilita, comporta, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 30% dell'importo dovuto a titolo di canone con un minimo di € 25,00 ed un massimo di € 500,00 ai sensi dell'art. 7 *bis* del D.Lgs. 267/2000. La richiesta di versamento delle somme dovute avviene mediante notifica di apposito avviso nei modi e termini di cui all'art. 1, comma 792, Legge 160 del 27-12-2019.

2. L'omesso versamento dell'avviso di cui al comma 1 comporta la decadenza della concessione come previsto dall'art. 13 del presente Regolamento. La decadenza della concessione determina che l'occupazione di suolo pubblico o la diffusione di messaggi pubblicitari siano considerate a tutti gli effetti abusive e come tali soggette all'applicazione delle indennità e sanzioni del presente Regolamento.

3. Resta ferma l'applicazione del canone per il periodo precedente alla decadenza dell'autorizzazione/concessione.

4. Sulle somme dovute a titolo di canone, si applicano gli interessi legali calcolati al tasso legale maggiorato di 2 punti percentuali con maturazione giorno per giorno a decorrere dal giorno successivo alla data di scadenza del pagamento del canone.

Articolo 34 - Rateazioni

1. Per le somme dovute a seguito di provvedimento per occupazione abusiva di suolo pubblico o diffusione abusiva di messaggi pubblicitari o di contestazione di mancato pagamento del canone è concessa la

ripartizione del pagamento delle somme dovute, su richiesta del debitore e a condizione che lo stesso versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà, secondo le seguenti modalità previste dal vigente Regolamento generale delle entrate comunali.

Articolo 35 – Rimborsi

1. I soggetti obbligati al pagamento del canone, possono richiedere, con apposita istanza, il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il rimborso del canone riconosciuto non dovuto è disposto dal Comune entro centottanta giorni dalla data del ricevimento della domanda. Su tale somma spettano gli interessi calcolati al tasso legale.
3. Non si procede al rimborso per somme inferiori a € 12,00.

Articolo 36 – Mercati

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche effettuate sul territorio comunale in occasione di mercati sono soggette al pagamento del relativo canone come stabilito dall'apposito Regolamento per l'applicazione del Canone di concessione per le aree di mercato ai sensi dell'art. 1, comma 837 della Legge 160/2019.

Articolo 37 – Contenzioso

1. Le controversie concernenti l'applicazione del canone restano riservate all'autorità giudiziaria ordinaria.

Articolo 38 - Trattamento dei dati personali

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione del canone sono trattati nel rispetto del Regolamento 679/2016/UE e s.m.i. e ulteriori disposizioni emanate dall'autorità competente.

PARTE TERZA: DISCIPLINA SPECIFICA PER "DEHORS" E "CHIOSCHI"

Articolo 39 - Criteri generali di armonizzazione dei "dehors" e "chioschi"

1. La concessione-autorizzazione alla installazione, sia per i "dehors" che per i "chioschi", viene rilasciata sulla scorta di un progetto che illustri compiutamente le caratteristiche, sia dimensionali che estetiche ed impiantistiche, dei manufatti da porre in opera. Fatte salve le istanze valutate nell'ambito delle conferenze dei servizi decisorie, di cui all'art. 14 della legge 241/1990 e ss.mm.ii., dette concessioni-autorizzazioni non sostituiscono eventuali titoli o adempimenti in materia edilizia o urbanistica, pertanto la loro realizzazione e/o collocazione è comunque subordinata alla preventiva acquisizione dell'eventuale titolo abilitativo e ad ogni altra autorizzazione in materia, inoltre, qualora necessaria l'autorizzazione paesaggistica, è comunque dovuto il rispetto di eventuali più stringenti limiti posti dall'autorizzazione paesaggistica;
2. Il progetto dei "chioschi" deve illustrare, all'interno del manufatto medesimo, i volumi tecnici e gli elementi accessori relativi agli impianti previsti, con particolare riferimento a quelli di riscaldamento e/o condizionamento. Non sono ammessi elementi mobili e/o aggiuntivi non facenti parte integrante dei corpi strutturali del chiosco (che non rientrano nella concessione o autorizzazione), ancorché sporgenti da questi anche solo temporaneamente (ante incernierate, tende, superfici espositive o volumi tecnici scorrevoli ed estraibili, strutture accessorie per pubblicità, ecc.), fatta eccezione per eventuali manufatti multifunzionali (totem) da utilizzarsi come deposito dei giornali a disposizione dell'edicolante e come spazio per la pubblicità editoriale, secondo modelli approvati dall'Amministrazione comunale. Per rispondere al principio di pulizia formale che deve caratterizzare il manufatto, sulle superfici esterne del medesimo non devono apparire elementi che interrompano la continuità delle medesime, arrecando disturbo visivo. A tal fine la progettazione deve far sì che organi di collegamento come dadi, viti, rivetti od altro non appaiano sulle superfici esterne del chiosco. Sul progetto deve essere annotato il rispetto dei requisiti di qualità del manufatto, anche con riferimento alle operazioni di finitura superficiale dei materiali (sabbatura, zincatura, verniciatura, ecc.) da effettuare con le tecniche più aggiornate e garantite.
3. Tutti gli elementi di arredo, sia dei "dehors" che dei "chioschi", nonché la scelta della tipologia dei materiali e dei colori, devono essere progettati e realizzati ispirandosi a criteri armonici rispetto a quelli

utilizzati e/o esistenti nella stessa piazza o nella stessa strada o nello stesso spazio pubblico. In prossimità degli edifici di particolare pregio monumentale storico-architettonico devono essere ricercate soluzioni unitarie rispetto alle vie e piazze quanto a tipologie, materiali e colori di copertura e di arredo.

4. Tutte le strutture e gli elementi dei "dehors" e dei "chioschi" devono comunque essere conformi alla vigente normativa e certificati secondo le disposizioni legislative in materia di sicurezza, incolumità pubblica e superamento delle barriere architettoniche.

5. La verifica del rispetto delle condizioni di cui sopra sarà effettuata nel corso dell'istruttoria dal competente ufficio tecnico ai fini del rilascio della concessione-autorizzazione. Il mancato rispetto delle condizioni di cui sopra è motivo di diniego al rilascio della concessione-autorizzazione per l'installazione.

Articolo 40 - Criteri generali di collocazione dei "dehors" e "chioschi"

1. Non è consentito, in generale, occupare spazio e/o installare "dehors" o "chioschi" in prossimità o in corrispondenza di intersezioni viarie. È ammessa l'occupazione dei marciapiedi purché sia lasciato libero, per i flussi pedonali, uno spazio che deve avere una larghezza pari almeno a 1,50 metri, salvo i casi restrittivi di diversa valutazione effettuata dai competenti Uffici comunali in ragione dell'entità dei flussi pedonali e della salvaguardia dell'incolumità pubblica, ovvero per uno spazio pari almeno a due metri in presenza di occupazioni di suolo pubblico localizzate e impegnative (edicole di giornali, cabine telefoniche, cassonetti ecc.).

In ogni caso deve essere garantito il libero e agevole passaggio per i portatori di handicap. La concessione/autorizzazione non può, inoltre, essere rilasciata qualora il "dehors" o il "chiosco" impedisca la visuale creando problemi di sicurezza e contrasti con le norme del codice della strada.

2. Nelle adiacenze degli immobili di particolare pregio monumentale storico-architettonico deve essere lasciato libero uno spazio idoneo a permettere una visuale prospettica e a garantire una fascia di rispetto, libera da arredi, di larghezza non inferiore a m 2,00.

3. Il gestore dell'attività, concessionario dello spazio finalizzato al consumo di alimenti e bevande, deve rispettare le norme e le disposizioni igienico sanitarie e tutte le altre disposizioni emanate dalla Pubblica Amministrazione.

4. Le strutture e i manufatti dei "dehors" e dei "chioschi" devono essere collocati e realizzati per poter resistere alle azioni degli agenti atmosferici ed ai prevedibili carichi agenti su di essi come definiti dalla vigente normativa tecnica sulle costruzioni. Qualunque danno a persone e cose è a totale carico dell'intestatario della concessione-autorizzazione ed il Comune è esonerato da ogni responsabilità sia civile che penale a riguardo.

5. L'occupazione di suolo pubblico e la collocazione dei "dehors" e dei "chioschi" devono essere prospicienti il tratto di facciata interessato dall'attività commerciale stessa, o, in casi particolari, ove questo non sia possibile, in spazi vicini o di pertinenza dell'esercizio stesso. Nel caso in cui i pubblici esercizi si trovino nei vicoli o nelle strade che confluiscono nelle arterie pedonali centrali, le istanze saranno prese in considerazione in subordine rispetto a quelle relative agli esercizi direttamente collocati nelle medesime arterie centrali.

6. Non è consentito installare "dehors" se per raggiungerli dalla sede dell'attività sia necessario l'attraversamento di strade interessate da elevato traffico veicolare, quali le strade ad alto scorrimento veicolare di collegamento tra o con i comuni limitrofi, meglio individuate nell'Allegato "A" del presente regolamento. La Giunta Comunale, con specifica deliberazione, provvede alla variazione e/o aggiornamento dell'allegato "A".

7. Nel caso in cui l'installazione di un "dehors" o di un "chiosco" venga considerata non compatibile con le caratteristiche storico-monumentali e paesaggistiche del luogo, la Giunta Comunale, previa acquisizione di specifica relazione tecnica da parte degli uffici comunali competenti, nega la concessione-autorizzazione all'installazione.

8. Fatte salve le collocazioni di chioschi individuate dal Consiglio Comunale per il commercio su aree pubbliche, non è ammissibile installare "chioschi" in aree, o a ridosso delle medesime, destinate, anche se solo stagionalmente, a "dehors" ed in prossimità di spazi già assegnati all'esercizio del commercio su aree pubbliche. Viceversa, è possibile installare "dehors" a servizio di "chioschi" alle condizioni e con il limite di cui al presente regolamento.

9. Sia i "chioschi" che i "dehors" sono strutture che, per dimensioni e caratteristiche funzionali, sono destinate ad un uso circoscritto nel tempo ed a soddisfare esigenze che non hanno, generalmente, il carattere della continuità. Le loro caratteristiche costruttive (materiali utilizzati, sistemi di ancoraggio al suolo ecc.), pertanto, devono essere tali da garantirne una facile rimozione, in particolare devono essere

realizzati con elementi costruttivi (strutture portanti, tamponature e coperture) mutuamente collegati mediante giunzioni chiodate e/o bullonate in modo che si possa procedere alla loro rimozione facilmente, senza particolari oneri e senza ricorrere all'impiego di attrezzature destinate alla demolizione (martelli demolitori, mezzi meccanici, eccetera.). La posa in opera di detti manufatti non deve comportare:

- a) significative, apprezzabili ed irreversibili modifiche dell'area di sedime;
- b) alterazioni dell'andamento del preesistente piano di campagna (scavi, sbancamenti, opere di sostegno, ecc.);
- c) costruzioni di fondazioni in c.a. e/o muratura (quali cordoli, plinti o basamenti, ecc.) essendo ammissibile l'esecuzione solo di opere strettamente necessarie a garantire la stabilità del manufatto per il periodo di utilizzo previsto nella concessione-autorizzazione comunale.

10. I "dehors" ed i "chioschi" devono, nel loro insieme, presentare i caratteri di minimo impatto nel contesto in cui vengono inseriti ed avere coerenza ed armonia con gli elementi che compongono lo spazio preesistente.

Articolo 41 - Limiti di occupazione dei "dehors" e "chioschi"

1. L'occupazione di suolo per i "dehors" deve realizzarsi di norma davanti all'esercizio del concessionario e a tal fine dovrà essere prodotta dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà resa dal richiedente. Qualora l'occupazione riguardi "dehors" che si estendono anche in spazi limitrofi (quali: aree antistanti negozi adiacenti, aree in corrispondenza di finestre o altri punti luce, aree poste davanti a ingressi condominiali o ingressi di abitazioni private, aree private soggette a servitù di pubblico passo, ecc.) dovrà essere prodotto l'assenso scritto dei proprietari e/o degli esercenti e/o dell'amministrazione dello stabile, secondo i soggetti interessati. Le occupazioni con "dehors" previste nelle zone antistanti le vetrine di altre attività commerciali, possono essere autorizzate con la condizione di essere effettuate solo negli orari di chiusura di tali attività e con l'obbligo della rimozione dei manufatti durante gli orari di apertura dei negozi; tali occupazioni possono essere autorizzate anche negli orari di apertura delle attività commerciali limitrofe solo dietro presentazione, da parte del richiedente la concessione-autorizzazione, dell'assenso scritto degli esercenti stessi.

2. L'occupazione non deve impedire in alcun modo la visibilità del traffico veicolare e non deve interferire con gli attraversamenti pedonali né occultare la segnaletica stradale verticale presente.

3. Gli spazi compresi tra l'occupazione e l'esercizio del concessionario non debbono essere attraversati da carreggiate stradali oggetto di elevato traffico veicolare indicate nell'Allegato "D" del presente regolamento: fanno eccezione le occupazioni nelle aree pedonali urbane e quelle nelle zone a traffico limitato, compatibilmente con le esigenze di salvaguardia della sicurezza stradale.

4. In corrispondenza di intersezioni stradali semaforizzate l'occupazione non deve occultare l'avvistamento delle luci semaforiche e/o del traffico veicolare.

5. Ad eccezione delle aree classificate quali isole ambientali, in corrispondenza di intersezioni non semaforizzate l'occupazione del suolo deve essere posta all'esterno del triangolo di visibilità, avente il vertice in corrispondenza della congiunzione fra i due lati (formati dai cordoli stessi), di lunghezza pari alla somma delle larghezze di entrambi i marciapiedi. Il terzo lato sarà costituito dal segmento di congiunzione fra i due lati precedentemente individuati.

Articolo 42 - Caratteristiche, materiali, colori e strutture consentite per i "dehors" e "chioschi"

1. La struttura dei "dehors" e dei "chioschi" deve essere di forma geometrica semplice e regolare.

Per la costruzione è ammesso l'uso dei seguenti materiali: legno, con sezioni minime e con tinte chiare di colori naturali; ferro con elementi di decoro della stessa forgia e colore, limitati e semplici. I colori ammessi, per le strutture in ferro, sono quelli compresi nella gamma del grigio ferro, antracite, micaceo.

2. L'altezza della struttura non dovrà interferire con l'aggetto di eventuali balconi e sporgenze. L'ingombro delle strutture non deve interferire con il passaggio pedonale e dei disabili e con il transito di mezzi di soccorso in base alle vigenti normative in materia.

3. Le pedane non sono ammesse salvo in situazioni di pavimentazione particolarmente sconnessa o pendente tale da rendere impossibile l'installazione di tavoli e sedie; queste ultime dovranno essere realizzate con manufatti rimovibili, non deperibili ed aventi caratteristiche tali che impediscano l'accumulo di rifiuti. Non è ammesso l'impiego di manti di calpestio in materiali plastici, prati sintetici, moquette e lamiera. Per i piani di calpestio potranno essere utilizzati materiali quali legno o elementi

similari alla pietra. Sono ammessi materiali sintetici che rispondono alla normativa antincendio e HACCP purché nel rispetto delle fattezze e dei colori predetti simil legno e simil pietra.

4. La perimetrazione del suolo occupato (qualora si renda necessaria) non potrà essere realizzata con protezioni costituite da pannelli recanti scritte o logo pubblicitari di qualsiasi genere; essa dovrà essere realizzata nel rispetto delle prescrizioni di cui al successivo punto 13.

5. Tutti gli arredi mobili e fissi dovranno essere ubicati all'interno dell'area autorizzata, non è permesso utilizzare arredi (es. sedie e tavolini) singolarmente ubicati all'esterno dell'attività commerciale senza concessione-autorizzazione.

6. Non è ammesso l'utilizzo di:

- a. tavoli e sedie in plastica riportanti pubblicità o sponsorizzazioni (fatta eccezione dell'indicazione della denominazione dell'attività correlata all'uso del suolo pubblico) o di colori vivaci;
- b. vasi e portavasi a sbalzo posti su parapetti o su elementi posti perimetralmente all'area del "dehors".

7. Sono ammessi arredi in midollino, ghisa e resina, legno di tinte neutre. In ogni caso i modelli ed i colori degli arredi devono essere esplicitati compiutamente ed in dettaglio nel progetto allegato alla domanda di installazione.

8. I tovagliati, ove posti all'esterno, dovranno essere in tinte unite di colori neutri; sono esclusi tovagliati in plastica di disegni sgargianti.

9. Non è permessa l'installazione, all'esterno dei "dehors" e dei "chioschi", di sistemi audio-visivi, riproduttori di suoni, apparecchi TV, posa di frigoriferi, contenitori vari, tabelloni pubblicitari, distributori generi alimentari e simili, apparecchi e congegni elettronici, (es. giochi) bande metalliche pubblicitarie.

10. Le strutture e i manufatti dei "dehors" devono essere dimensionati e realizzati per poter resistere alle azioni degli agenti atmosferici (neve vento pioggia ecc.). Qualora, per l'ombreggiamento, vengano utilizzati ombrelloni questi dovranno essere adeguatamente ancorati per contrastare il vento. Gli ombrelloni dovranno avere il sostegno color legno o alluminio grigio preferibilmente di forma quadrata o rettangolare e copertura di colore canapa naturale (écru) o colore tortora; non dovranno recare sponsor pubblicitari di alcun genere.

11. Durante le ore di chiusura dell'attività commerciale, gli arredi (sedie, tavoli, ecc.) possono non essere rimossi, ma vanno adeguatamente custoditi e sistemati. A tal fine non sono consentiti accatastamenti che alterino il decoro e la visibilità dei luoghi. In occasione di chiusura prolungata oltre 4 (quattro) giorni, gli arredi dovranno essere ritirati e custoditi in luoghi privati.

12. L'utilizzo di illuminazione suppletiva a quella pubblica deve rispettare la normativa vigente ed essere preventivamente autorizzata dal Comune. La luce emessa deve essere di intensità medio-bassa di colore bianco, non è ammessa alcuna colorazione, le caratteristiche dei corpi illuminanti non devono contrastare con l'ambiente o alterare la percezione visiva dell'ambiente durante le ore serali.

13. Valgono, inoltre, le seguenti ulteriori disposizioni:

- a. *Gazebi – Ombrelloni*: devono avere supporto in legno, in ferro o alluminio con sezione della struttura di forma quadrata o rettangolare. Per Corso del Popolo e P.zza Cavour, i tessuti dovranno essere di tinta unita di colore ecrù; nelle altre zone, oltre il colore écru, è ammesso anche l'uso di tessuti con colore verde scuro o bordò.
- b. *Pedane*: Le pedane sono ammesse solo in caso di forte pendenza o situazioni di dissesto del piano stradale tale da rendere impraticabile la posa di tavoli e sedie; esse dovranno essere realizzate in materiali facilmente smontabili, non deperibili e privi di fessurazioni. Dovranno essere realizzate in modo da garantire il regolare deflusso delle acque piovane. Non sono ammesse pedane realizzate con grigliati metallici, linoleum, tappeti erbosi sintetici. L'altezza da terra delle pedane dovrà essere tale da consentire il raccordo con il marciapiede; in ogni caso dovrà essere comunque garantita l'accessibilità ai soggetti diversamente abili.
- c. *Vasi e fioriere*: è ammesso l'impiego di vasi per fiori e piante ornamentali con altezza min. di cm. 40 e massima di cm. 100 posti nel perimetro dell'area autorizzata; in tali vasi, che non possono essere lasciati privi di vegetazione, è ammessa la piantumazione solamente di piante sempreverdi, prive di spine e/o di foglie pungenti, resistenti alle differenze climatiche. I vasi dovranno essere in resina colore della terracotta e/o con colori di minimo impatto. Non sono ammessi vasi e siepi continue, vasi e portavasi aggettanti dai pannelli delimitanti, né fiori a caduta distribuiti casualmente intorno ai tavoli. I vasi privi di vegetazione, o con presenza di seccume, devono essere prontamente rimossi.

- d. *Tavoli*: I tavoli possono essere in legno (adatti per forma ed essenza ad esterno), ferro e alluminio, resina, vimini, bambù, in colori naturali. Non sono ammessi tavoli e sedie in plastica. I colori saranno valutati in fase di approvazione del progetto. Non sono ammessi tavoli con impresse scritte pubblicitarie, è ammessa la sola indicazione della denominazione dell'attività autorizzata all'uso del suolo pubblico.
- e. *Illuminazione suppletiva*: La realizzazione di illuminazione suppletiva, ad integrazione dell'illuminazione pubblica, deve rispettare la normativa vigente sia in materia di inquinamento luminoso che di sicurezza degli impianti. La luce emessa deve essere di intensità medio-bassa e di colore bianco con esclusione di qualsiasi colorazione. Le caratteristiche dei corpi illuminanti non devono contrastare con l'ambiente o alterare la percezione visiva dell'ambiente durante le ore serali.
- f. *Sedie*: Dovranno essere coordinate con i tavoli. Con esclusione dei ristoranti, è ammesso l'impiego di divani da esterno con tavolini bassi, con colore e materiale simile a quello delle sedie e dei tavoli. Sono da evitare panche in legno e/o con struttura in ferro.
- g. *Pannelli di delimitazione*: Sono ammessi solo per motivi adeguatamente documentati di igiene e di protezione dal vento. In ogni caso la loro altezza non dovrà superare i cm 180. I pannelli di delimitazione, nel caso ne sia autorizzato il montaggio, dovranno avere il minimo impatto con l'ambiente circostante. In ogni caso sono vietati staccionate e grigliati in ferro o in legno. Sono ammessi materiali trasparenti.
- h. *Chioschi*: Il chiosco deve essere realizzato con rigore formale, semplicità di linee e forme geometriche e pulizia di superfici, che dovranno essere prive di sovrapposizioni decorative ed ornamentali. La struttura del manufatto è da eseguire in carpenteria metallica. Il tetto deve avere forma e manti di copertura tipici delle costruzioni del territorio; è ammessa, tuttavia, la realizzazione di falde di copertura in rame o lamiera metallica. L'aggetto del tetto, rifinito da fascia verticale perimetrale, ospita la conversa di raccolta delle acque meteoriche le quali sono da convogliare in tubo/i di discesa da rendere invisibile/i dall'esterno del manufatto. La parte inferiore dell'aggetto del tetto deve essere dotata di idonea soffittatura. Lungo il perimetro esterno dell'aggetto del tetto sotto la conversa o grondaia, potrà essere eventualmente inserito un anello di tubi fluorescenti. Tale eventuale apporto illuminante deve essere dotato di mascheratura progettata contestualmente al chiosco ed essere invisibile agli osservatori del medesimo da punto di vista esterno situato oltre la linea di gocciolamento del tetto. Le chiusure esterne sono realizzabili con serrande metalliche, o con ante asportabili. La superficie di vendita deve svilupparsi verso l'interno del chiosco, con zone di vendita a filo con la struttura. Le superfici espositive devono essere previste dal progetto solo sulle pareti laterali all'interno del chiosco. Non è consentito l'utilizzo di elementi accessori integrativi alle funzioni che si svolgono all'interno del chiosco, anche se mobili. E' consentito l'uso di sistemi espositivi automatizzati. E' raccomandata la realizzazione di vani accessibili dall'esterno per il ricovero dei quotidiani in ore ante-vendita. E' vietato l'uso dell'intorno del chiosco per l'esposizione di materiale pubblicitario inerente le testate o gli articoli in vendita presso il chiosco stesso. E' consentito l'inserimento di elementi pubblicitari attinenti la sola attività esercitata dal concessionario purché di dimensioni limitate, anche luminosi, anche con movimento meccanico (display, orologi, monitors, ecc.). Il disegno delle parti del chiosco atte a ricevere tali elementi pubblicitari deve essere prodotto contestualmente alla richiesta del titolo edilizio. E' consentito l'inserimento di un elemento segnale (a segnalare la funzione del chiosco) anche verso l'esterno. Nessuna parte costituente il tetto può essere utilizzata per l'inserimento, o come supporto, di elementi o messaggi pubblicitari anche se realizzati su supporti autoadesivi. Fa parte del tetto la fascia perimetrale di mascheramento della conversa o grondaia. L'appoggio a terra del chiosco non deve costituire elemento di disturbo per l'accessibilità o la funzionalità di caditoie, camerette di ispezione, vani di aerazione e consimili presenti nell'area proposta per l'installazione del manufatto. La distanza dell'appoggio a terra da alberi non può essere inferiore a metri 3,00 e quella da siepi a metri 1,50. La zoccolatura deve essere continua e lasciata in vista, non nascosta da elementi espositivi, fissi o mobili, e realizzata (o semplicemente rivestita) con materiale coerente con la qualità architettonica dell'ambiente di inserimento. Il sistema di illuminazione deve essere il risultato di un progetto unitario. Non è consentito l'utilizzo di tubi al neon in vista. Le scelte progettuali inerenti materiali e coloriture devono essere verificate ed illustrate in progetto a struttura aperta ed a struttura chiusa. Non è consentito l'uso di profilati o superfici in alluminio anodizzato colore naturale. In nessuna parte del chiosco è consentito l'uso di lamiere ondulate, perlinature e materiali similari, laminati o materiali plastici con riproduzione a finto legno od altri disegni similari.

- i. *Note generali*: Eventuali altre proposte sulla tipologia delle strutture e degli arredi non contemplate nel presente documento potranno essere considerate ed accettate dall'ufficio tecnico competente se non contrastano con i principi generali e le finalità del regolamento. In particolare, in Corso del Popolo, P.zza Cavour e Largo Vandoeuvre non sono ammessi pannelli di delimitazione di qualsiasi materiale e colore, panche in legno con supporti in ferro, accatastamenti degli arredi, strumenti elettronici di qualsiasi genere, festoni o bandoni pubblicitari di qualsiasi genere apposti anche nei balconi o parapetti degli edifici.

14. Con provvedimento motivato la Giunta Comunale potrà esonerare dal rispetto delle specifiche tecniche di cui al presente articolo iniziative di particolare valore artistico e culturale.

Articolo 43 - Pubblicità sui "dehors" e "chioschi"

1. Sugli elementi componenti i "dehors" sono ammessi soltanto i mezzi pubblicitari aventi le caratteristiche proprie delle insegne d'esercizio, non luminosi né illuminati.
2. Il logo di identificazione dell'esercizio deve avere un carattere poco appariscente, non sono ammesse scritte pubblicitarie o sponsorizzazioni di qualsiasi genere.

Articolo 44 - Manutenzione dei "dehors" e "chioschi"

1. Tutte le componenti degli elementi costitutivi dei "dehors" e dei "chioschi" devono essere mantenute sempre in ordine, puliti e funzionali.
2. Lo spazio pubblico dato in concessione-autorizzazione deve essere mantenuto in perfetto stato igienico-sanitario, di sicurezza, di decoro e non deve essere adibito ad uso improprio.
3. Nelle aree in cui l'Amministrazione Comunale introduca l'uso di arredi coordinati nella forma e nel colore, questi potranno essere sostituiti, secondo le nuove indicazioni, senza preventiva richiesta di nuova concessione-autorizzazione oltre a quella valida in possesso, ma con semplice comunicazione al Settore competente, salvo nel caso in cui vi sia un incremento della superficie di occupazione.

Articolo 45 - Ulteriore documentazione per l'ottenimento della concessione/autorizzazione per i "dehors" e i "chioschi"

Alla domanda di concessione-autorizzazione deve essere allegata la seguente documentazione tecnica a firma di tecnico abilitato all'esercizio della professione, nel limite delle proprie competenze:

- a. relazione tecnica descrittiva dei manufatti e del luogo di inserimento degli stessi, comprensiva delle caratteristiche di realizzazione, dei materiali impiegati, ecc.;
- b. disegni particolareggiati, in scala non inferiore ad 1:50, dei manufatti oggetto di concessione/autorizzazione con precisazione di quote, materiali, colori, finiture, caratteri grafici e quanto altro necessario ad individuare compiutamente in maniera univoca ed inequivocabile i manufatti oggetto di concessione-autorizzazione;
- c. relazione asseverata, a firma di tecnico abilitato all'esercizio della professione nell'ambito delle proprie competenze, in cui si dichiara il rispetto delle norme del presente regolamento nonché d'indicazione degli atti di assenso, comunque denominati, che è necessario acquisire per la realizzazione delle opere;
- d. relazione paesaggistica per le occupazioni ricadenti in zone sottoposte a vincolo paesaggistico;
- e. dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi e con le formalità previste dal D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., con la quale il tecnico dichiara di aver stipulato adeguata polizza assicurativa di responsabilità civile, indicando gli estremi identificativi della polizza e la data di scadenza;
- f. planimetria catastale, in scala non inferiore ad 1:2000, con indicazione del luogo di installazione dell'occupazione;
- g. planimetria, in scala non inferiore ad 1:200, rappresentante lo stato attuale dell'area, con tutte le occupazioni attualmente presenti;
- h. planimetria di progetto, in scala non inferiore ad 1:200, relativa a tutto l'ambito unitario di riferimento della proposta di occupazione di suolo pubblico;
- i. documentazione fotografica dello stato dei luoghi ove l'occupazione verrà collocata e delle attuali occupazioni: una panoramica e l'altra particolareggiata;
- j. rendering o viste prospettiche dei "dehors" o del "chiosco" contestualizzate nell'ambiente urbano;

- k. relazione asseverata, a firma di tecnico abilitato all'esercizio della professione nell'ambito delle proprie competenze, corredata dagli eventuali elaborati grafici in cui si dimostra il rispetto delle norme in materia di superamento delle barriere architettoniche;
- l. dichiarazione che gli impianti saranno realizzati in base alla vigente normativa, precisando che dopo la definitiva realizzazione degli stessi deve essere prodotta la relativa certificazione;
- m. computo metrico estimativo, elaborato sulla scorta della vigente tariffa regionale oppure riferito ai prezzi correnti per i lavori nel territorio comunale, in cui siano quantificati i costi relativi alla rimozione del manufatto ed al ripristino dei luoghi comprensivi di ogni onere e magistero ivi compresi quelli inerenti al trasporto ed allo smaltimento presso discariche autorizzate dei materiali di risulta provenienti dalla demolizione e/o rimozione dei manufatti installati;
- n. dichiarazione che le opere saranno realizzate nel rispetto delle vigenti norme di sicurezza in materia di statica delle costruzioni (DM 14.01.2008) fermo restando che, in funzione delle disposizioni del Regolamento Regionale n. 2 del 07.02.2012, per le opere per cui non è necessario acquisire l'autorizzazione di cui agli artt. 93 e 94 del D.P.R. n. 380/2001 e procedere al collaudo statico, dovrà comunque essere prodotto un certificato di idoneità statico redatto da un professionista in possesso dei requisiti previsti dall'art. 67, comma 2, del D.P.R. n. 380/2001;
- o. L'occupazione effettuata esclusivamente con tavoli, sedie e ombrelloni abbisogna solo della documentazione prevista dai commi da a) a d).

Articolo 46 - Acquisizione di pareri e titoli abilitativi per l'ottenimento della concessione/autorizzazione per i "dehors" e i "chioschi"

1. Il rilascio della concessione-autorizzazione per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche del centro storico per ristoro all'aperto a mezzo "dehors" o "chioschi" è subordinato al parere favorevole espresso dal Settore Tecnico per gli aspetti architettonici e del decoro urbano.

Detto parere si ritiene formato qualora lo stesso Settore non si esprima entro il termine di 20 giorni previsto dall'art. 3, comma 1, del presente Regolamento.

2. Ad esclusione delle opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni, la realizzazione di "dehors" o di "chioschi" è subordinata alla preventiva acquisizione del titolo abilitativo edilizio, nel rispetto delle disposizioni del D.P.R. n. 380/2001, anche in deroga alle eventuali norme degli strumenti urbanistici trattandosi di manufatti facilmente rimovibili e tali da non determinare una irreversibile modificazione dei luoghi.

3. Prima del rilascio del titolo abilitativo edilizio il richiedente è tenuto ad acquisire gli atti di assenso, comunque, denominati, che la legge considera propedeutici al rilascio tra i quali, ad esempio, l'autorizzazione paesaggistica di cui all'art 146 del D.Lgs. n. 42/2004 qualora l'intervento debba essere eseguito in area vincolata.

4. Prima dell'esecuzione dei lavori il richiedente è tenuto ad acquisire, nei casi previsti dal Regolamento regionale n. 2/2012 e ss.mm.ii., l'autorizzazione per le costruzioni in zona sismica di cui agli artt. 93 e 94 del D.P.R. 380/2001.

PARTE QUARTA DISCIPLINA DEL SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI

Articolo 47 - Gestione del servizio

1. Il Comune di Grottaferrata mantiene il servizio delle pubbliche affissioni anche successivamente alla data del 30 novembre 2021. Il servizio delle pubbliche affissioni ha lo scopo di garantire la disponibilità generale alla comunicazione di messaggi aventi finalità istituzionali, sociali, politico- ideologiche e anche con rilevanza economica, avendo cura di salvaguardare la parità di condizioni e tariffe accessibili, l'ordine ed il decoro urbano.

2. Il Comune di Grottaferrata garantisce in ogni caso l'affissione agli interessati di manifesti contenenti comunicazioni aventi finalità sociali, comunque prive di rilevanza economica, mettendo a disposizione gli impianti individuati nell'Allegato C) al presente Regolamento.

Articolo 48 - Impianti di proprietà del Comune. Superfici

1. La superficie minima complessiva è di metri quadrati 25 per ogni 1.000 abitanti. L'elenco degli impianti adibiti a pubbliche affissioni è contenuto nell'Allegato C) al presente Regolamento.

Di detta superficie:

- a. quella da destinare alle affissioni di natura istituzionale e non istituzionale del Comune è pari al 15% della superficie disponibile;
- b. quella da destinare alle affissioni di natura commerciale e non commerciale, sociale e comunque priva di rilevanza economica è pari al 75% della superficie disponibile. Lo spazio riservato all'affissione di manifesti politici, fuori dai periodi elettorali, è stabilito in 15 mq. Su tutto il territorio comunale;
- c. quella da destinare alle affissioni dirette operate da parte di soggetti privati è pari al 10% della superficie disponibile.

2. Con l'espressione "manifesto politico" si intende il manifesto prodotto da soggetti politici, vale a dire associazioni di natura partitica rappresentate a qualunque livello istituzionale, comunale, provinciale, regionale, statale, europea o di altro ente locale ivi comprese liste civiche, movimenti e le associazioni i cui atti costitutivi si propongono attività da esse stesse definite politiche.

Articolo 49 - Canone sul servizio affissioni

1. Per l'effettuazione del servizio è dovuto in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, il canone, il cui pagamento deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio.

2. La tariffa applicabile all'affissione di manifesti è quella standard giornaliera di cui all'art. 1, comma 827 della Legge 160/2019 come determinata con delibera della Giunta Comunale.

3. Il servizio consiste nell'affissione di fogli la cui misura standard è pari a cm 70X100 e relativi multipli. Il periodo minimo di esposizione per i manifesti di carattere commerciale è pari a 10 giorni.

4. Il canone dovuto per il servizio corrisponde alla tariffa di cui al punto 2 applicata per foglio e giorno di esposizione.

Articolo 50 - Tariffe e maggiorazioni

1. Il canone per l'affissione è maggiorato del 50% in caso di richieste di affissioni inferiori a dieci fogli. Analoga maggiorazione è dovuta per richieste di affissioni di manifesti costituiti da 8 a 12 fogli. Per richieste di affissioni di manifesti formati da oltre 12 fogli è dovuta una maggiorazione del 100%.

Articolo 51 - Riduzione del canone

La riduzione del canone sul servizio pubbliche affissioni nella misura del 75% è prevista nei seguenti casi:

- a. i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli Enti pubblici territoriali che non rientrano nei casi di esenzione;
- b. i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni e ogni altro Ente che non abbia scopo di lucro;
- c. i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose e da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli Enti pubblici territoriali;
- d. i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
- e. gli annunci mortuari.

Articolo 52 - Esenzioni dal canone

1. L'esenzione dal canone sulle pubbliche affissioni si applica nei seguenti casi:

- a. i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
- b. i manifesti dello Stato, delle Regioni e delle Province in materia di tributi;
- c. i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
- d. i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il Parlamento europeo, regionali, amministrative;
- e. ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
- f. i manifesti concernenti i corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

Articolo 53 - Numerazione impianti

1. Tutti gli impianti adibiti alle affissioni devono essere contrassegnati con un numero d'ordine progressivo e logo della ditta proprietaria o utilizzatrice.
2. Gli impianti comunali devono essere parimenti numerati e riportare lo stemma della Città con l'indicazione del servizio.
3. Tutti gli impianti di affissione non di proprietà di privati hanno un numero d'ordine attribuito dalla Città.

Articolo 54 - Modalità per il servizio affissioni

1. La durata delle affissioni sugli impianti di tipologia poster metri 6 x 3 è di 14 giorni.
2. Il servizio di pubbliche affissioni è effettuato sulla base della richiesta con le modalità indicate dal gestore del canone.
3. Le affissioni sono effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal pagamento del canone che è annotato in apposito registro in ordine cronologico. I manifesti devono essere consegnati non oltre il terzo giorno lavorativo precedente a quello previsto per l'affissione e vengono affissi dopo l'apposizione del timbro datario a cura del gestore del canone. Qualora tale termine tassativo non venga rispettato, non potrà essere garantita la decorrenza dell'affissione dalla data prenotata e ciò non comporta alcun rimborso/risarcimento per i giorni di mancata affissione. La mancata consegna del materiale verrà equiparata alla rinuncia all'affissione con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà canone dovuto.
4. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata completata; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il gestore del canone mette a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.
5. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera causa di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il gestore del canone ne dà tempestiva comunicazione per iscritto al committente.
6. La mancanza di spazi disponibili è comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.
7. Nei casi di cui ai commi 5 e 6 il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico chiedendo il rimborso delle somme versate.
8. Il committente può richiedere una sola volta che la data di decorrenza dell'affissione già prenotata venga posticipata o anticipata. Tale richiesta potrà essere valutata solo se pervenuta al gestore del canone entro 10 giorni lavorativi antecedenti il periodo di affissione prenotato e secondo la disponibilità degli spazi.
9. Il gestore del canone ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire ne dà tempestivamente comunicazione al richiedente mantenendo a sua disposizione i relativi spazi.
10. Per l'esecuzione del servizio di affissione richiesto per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere o entro i due giorni successivi, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7, o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del canone, con un minimo di Euro 30 per ciascuna commissione.
11. Il gestore del canone mette a disposizione per la consultazione al pubblico, le tariffe, l'elenco degli spazi destinati alle affissioni con l'indicazione delle categorie alle quali detti spazi appartengono.

Articolo 55 - Vigilanza sanzioni amministrative

1. Il gestore del canone e la Polizia Locale in virtù di una generale competenza in merito all'osservanza dei regolamenti comunali, esercitano il controllo per la corretta applicazione delle norme sulle pubbliche affissioni. Essi sono pertanto abilitati ad eseguire sopralluoghi, accertamenti, a contestare le relative violazioni, o ad effettuare idonea comunicazione ai competenti uffici comunali o al gestore del canone, nonché ad effettuare la copertura e la rimozione delle affissioni abusive.
2. Per la rimozione ovvero l'oscuramento del materiale abusivamente affisso avente medesimo contenuto, è dovuta dal trasgressore un'indennità pari al doppio del canone dovuto e la sanzione amministrativa di cui all'art. 32 comma 2 lett. b) del presente regolamento.
3. Ai fini della contestazione delle violazioni si applica, in quanto compatibile, quanto previsto dall'art. 32.

PARTE QUINTA DISCIPLINA TRANSITORIA

Articolo 56 - Norme transitorie

1. Il regolamento per l'imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 04/04/1995, nonché la deliberazione tariffaria n. 26 approvata dalla Giunta Comunale in data 16/03/2010 restano applicabili per le esposizioni pubblicitarie temporanee iniziate nel 2020 e destinate a concludersi nel 2021. Restano parimenti in vigore le norme relative all'accertamento e al sistema sanzionatorio riferite alle esposizioni pubblicitarie realizzate fino al 31 dicembre 2020.
2. Il regolamento per il canone occupazione spazi ed aree pubbliche approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 29/04/2016, nonché la deliberazione tariffaria n. 25 approvata dalla Giunta Comunale in data 19/03/2019 restano applicabili per le occupazioni temporanee iniziate nel 2020 e destinate a concludersi nel 2021. Restano parimenti in vigore le norme relative all'accertamento e al sistema sanzionatorio riferite alle occupazioni realizzate fino al 31 dicembre 2020.
3. Nelle more dell'applicazione del regolamento sul canone e delle relative tariffe l'importo dovuto a titolo di canone per l'anno 2021 viene quantificato in base alle tariffe vigenti nel 2020 per COSAP e ICP – diritto sulle pubbliche affissioni, salvo successivo conguaglio commisurato all'importo del canone da effettuarsi entro il 30 settembre 2021.
4. Nel caso di gestione esternalizzata la gestione del canone è affidata, fino alla scadenza del relativo contratto, ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2020, risulta affidato il servizio di gestione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche o del canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche o dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni o del canone per l'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari.
5. Per le esposizioni pubblicitarie e le occupazioni di suolo pubblico già presenti nella banca dati dei tributi e delle entrate sostituite dal canone, l'eventuale adeguamento alle norme del presente regolamento dovrà avvenire entro il termine di tre anni dalla sua approvazione, anche ai fini dell'invarianza del gettito di cui al comma 817, dell'art. 1, della Legge 160/2019.

Articolo 57 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 01/01/2021.
2. Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni di suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade, le aree e gli spazi pubblici del Comune sono classificate in n° 2 categorie: la 1^A categoria si riferisce alla zona del centro storico così come individuata dalla Deliberazione di Consiglio Comunale n. 1 del 30/01/2012; la 2^A categoria è riferita alle restanti zone del territorio.
3. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade od aree classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.
4. Ai fini dell'applicazione del canone per le esposizioni di mezzi pubblicitari, le aree e gli spazi pubblici del Comune sono classificate in una sola categoria.

Allegato A) Elenco delle strade con individuazione della categoria e dell'eventuale particolare caratteristica [tabella].

Allegato B) Coefficienti di riduzione per le esposizioni pubblicitarie.

Allegato C) Piano delle plance comunali [tabella].

Allegato A) Elenco delle strade con individuazione della categoria e dell'eventuale particolare caratteristica.

[Art. 57: la 1^A categoria si riferisce alla zona del centro storico; la 2^A categoria è riferita alle restanti zone del territorio.]

| ETIMO | CATEGORIA | NOTE |
|-----------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------|
| CORSO DEL POPOLO | 1 | |
| LARGO ANTONIO SANTOVETTI | 1 | |
| LARGO DEL POPOLO | 1 | |
| LARGO DONATORI DI SANGUE | 1 | |
| LARGO GIOVANNI PASSANONTI | 1 | |
| LARGO GORIZIA | 1 | |
| LARGO XXV APRILE | 1 | |
| PIAZZA CAVOUR | 1 | |
| PIAZZA GIORDANO BRUNO | 1 | |
| PIAZZA GIUSEPPE MAZZINI | 1 | |
| PIAZZA GUGLIELMO MARCONI | 1 | |
| PIAZZA VINCENZO BELLINI | 1 | |
| PIAZZA VITTIME DEL FASCISMO | 1 | |
| PIAZZALE ALCIDE DE GASPERI | 1 | |
| PIAZZALE DELLA CROCE ROSSA | 2 | |
| PIAZZETTA EUGENIO CONTI | 1 | |
| PIAZZETTA FRANCESCO ZACCHI | 1 | |
| VIA AGNOLOSIA | 2 | |
| VIA ALFREDO CASSANI | 1 | |
| VIA ANAGNINA | 1 | <i>dal civ. 32 al civ. 72 - dal civ. 143 al civ. 201</i> |
| VIA ANAGNINA | 2 | <i>fino al civ. 30 - fino al civ. 141</i> |
| VIA ANAGNINA DISCENDENTE | 2 | |
| VIA ANAGNINA EX VIALETTO DI CAPRI | 2 | |
| VIA ANTONIO GRAMSCI | 1 | |
| VIA ANTONIO SANTOVETTI | 1 | |
| VIA BANCO DI SANTO SPIRITO | 2 | |
| VIA BARTOLOMEO GOSIO | 2 | |
| VIA BEATA MADRE TERESA CASINI | 2 | |
| VIA BELLAVISTA | 2 | |
| VIA BRUNO BUOZZI | 1 | |
| VIA CAMPI D'ANNIBALE | 2 | |
| VIA CARDINAL BESSARIONE | 2 | |
| VIA CARLO ALBERTO DALLA CHIESA | 2 | |
| VIA CARLO CALASSI PALUZZI | 2 | |
| VIA CASTEL DE PAOLIS | 2 | |
| VIA CAVALIERI DI VITTORIO VENETO | 2 | |
| VIA CESARE BATTISTI | 1 | |
| VIA CICERONE | 1 | |
| VIA COLLE DELLE GINESTRE | 2 | |
| VIA COLLE SANT'ANTONIO | 2 | |
| VIA COMUNITA' SAN PATRIGNANO | 2 | |
| VIA DALMAZIA | 1 | |
| VIA DEGLI SCALONI | 1 | |
| VIA DEGLI SCOZZESI | 2 | |

| | | |
|-------------------------|---|------------------------------------------------------|
| VIA DEGLI ULIVI | 1 | |
| VIA DEI CASALI | 2 | |
| VIA DEI CASTANI | 1 | |
| VIA DEI COLLI | 1 | dal civ. 1 al civ. 11 - dal civ. 2 al civ. 4 |
| VIA DEI COLLI | 2 | dal civ. 13 a seguire - dal civ. 6 a seguire |
| VIA DEI LAGHI | 2 | |
| VIA DEI PESCHI | 2 | |
| VIA DEL BOSCHETTO | 1 | |
| VIA DEL CASALACCIO | 2 | |
| VIA DEL FICO | 1 | dal civ. 1 al civ. 17- dal civ. 2 al civ. 20 |
| VIA DEL FICO | 2 | dal civ. 19 a seguire - dal civ. 22 a seguire |
| VIA DEL FOSSO MARIANO | 2 | |
| VIA DEL GROTTINO | 2 | |
| VIA DEL LAVATOIO | 2 | |
| VIA DEL PISCARO | 2 | |
| VIA DEL PRATONE | 2 | |
| VIA DEL QUERCETO | 2 | |
| VIA DEL SEMINARIO | 2 | |
| VIA DEL TUSCOLO | 2 | |
| VIA DELL'ALBERATA | 2 | |
| VIA DELL'ARTIGIANATO | 1 | |
| VIA DELLA CARTIERA | 2 | |
| VIA DELLA CAVONA | 2 | |
| VIA DELLA CIPRIANA | 2 | |
| VIA DELLA COSTITUENTE | 1 | |
| VIA DELLA FERRIERA | 2 | |
| VIA DELLA GINESTRA | 2 | |
| VIA DELLA MOLA VECCHIA | 1 | |
| VIA DELLA PEDICA | 2 | |
| VIA DELLA VALLE | 1 | dal civ. 2 al civ. 28 - dal civ. 1 al civ. 23 |
| VIA DELLA VALLE | 2 | dal civ. 30 a seguire - dal civ. 25 a seguire |
| VIA DELLE NAZIONI UNITE | 2 | |
| VIA DELLE SORGENTI | 1 | dal civ. 1 al civ. 81 - dal civ. 2 al civ. 86 |
| VIA DELLE SORGENTI | 2 | dal civ. 83 a seguire e dal civ. 88 a seguire |
| VIA DELLE STELLE | 2 | |
| VIA DELLE VASCARELLE | 2 | |
| VIA DELLE VIGNE | 2 | |
| VIA DI CAMPO VECCHIO | 2 | |
| VIA DI CAPO CROCE | 2 | |
| VIA DI CARTA BRUTTA | 2 | |
| VIA DI ROCCA DI PAPA | 2 | |
| VIA DI VALLE MARCIANA | 2 | |
| VIA DI VALLE NICOSIA | 2 | |
| VIA DI VILLA GRAZIOLI | 2 | |
| VIA DI VILLA SENNI | 2 | |

| | | |
|-------------------------------------------------|---|--|
| VIA DOMENICHINO | 1 | |
| VIA DOMENICO PETOCHI | 2 | |
| VIA DON ANNIDEO PANDOLFI | 1 | |
| VIA DON ANNIDEO PANDOLFI (EX PIAZZA G BRUNO) | 1 | |
| VIA DON ANNIDEO PANDOLFI (EX VIA DEGLI ULIVI) | 1 | |
| VIA DON MINZONI | 1 | |
| VIA ENRICO FERRI | 1 | |
| VIA EOLO E AUGUSTO TIDEI (EX VIA MONTIGLIONI) | 2 | |
| VIA FEDERICO MARINETTI | 2 | |
| VIA FEDERICO MARINETTI (EX VALLE DELLA NOCE) | 2 | |
| VIA FEDERICO MARINETTI (EX VIA QUATTRUCCI) | 2 | |
| VIA FILIPPO CORRIDONI | 1 | |
| VIA FILIPPO PASSAMONTI | 2 | |
| VIA FILIPPO PASSAMONTI (EX VIA DELLA PEDICA) | 2 | |
| VIA FILIPPO PASSAMONTI (EX VIA PEDICA 236) | 2 | |
| VIA FIUME | 1 | |
| VIA FONTANA VECCHIA | 2 | |
| VIA FRANCESCO CONSOLI | 2 | |
| VIA FRANCESCO CONSOLI (EX VIA XXIV MAGGIO) | 2 | |
| VIA GABRIELE D'ANNUNZIO | 1 | |
| VIA GALLERIA | 1 | |
| VIA GENERALE PRIMO TAPPI | 2 | |
| VIA GIACOMO MATTEOTTI | 1 | |
| VIA GIORGIO LA PIRA (EX COM. SAN PATRIGNANO) | 2 | |
| VIA GIORGIO LA PIRA (EX VIA VALLE MARCIANA) | 2 | |
| VIA GIOVANNI AMICI | 1 | |
| VIA GIOVANNI FALCONE | 2 | |
| VIA GIOVANNI SPADOLINI (EX VIA G QUATTRUCCI) | 2 | |
| VIA GIULIANO DELLA ROVERE | 1 | |
| VIA GIUSEPPE GARIBALDI | 1 | |
| VIA GIUSEPPE RONDINI | 2 | |
| VIA GIUSEPPE RONDINI (EX VIA ROCCA DI PAPA) | 2 | |
| VIA GIUSEPPE VERDI | 1 | |
| VIA GREGORIO DI TUSCOLO | 1 | |
| VIA GUGLIELMO QUATTRUCCI | 2 | |
| VIA GUIDO CARLI (EX VIA G QUATTRUCCI) | 2 | |
| VIA HAMED PIETRO VENANZI (EX VIA DELLA PEDICA) | 2 | |
| VIA ISIDORO CROCE | 1 | |
| VIA ISONZO | 1 | |
| VIA ISONZO EX VIA MOLA VECCHIA | 1 | |
| VIA IV NOVEMBRE | 1 | |
| VIA MARIA G DELLTUNITA' (EX VIALE VITT. VENETO) | 2 | |
| VIA MARIA GABRIELLA DELL'UNITA' | 2 | |
| VIA MIRAMONTI | 2 | |
| VIA MONTE GRAPPA | 2 | |
| VIA MONTE NERO | 2 | |

| | | |
|--------------------------------------------------|---|-------------------------------|
| VIA MONTE SANTO | 2 | |
| VIA MONTIGLIONI | 2 | |
| VIA NICOLA LMARTELOTTA (EX VIA XXIV MAGGIO) | 2 | |
| VIA PADRE A ROCCHI (EX VIA DELLE VASCARELLE) | 2 | |
| VIA PADRE ANTONIO ROCCHI | 2 | |
| VIA PADRE LORENZO TARDO | 2 | |
| VIA PAOLO BORSELLINO | 2 | |
| VIA PAOLO BORSELLINO (EX VIALE SAN NILO) | 2 | |
| VIA PIAVE | 1 | |
| VIA PIETRO TANZI | 2 | |
| VIA POZZUOLO DEL FRIULI | 2 | |
| VIA POGGIO FIORITO | 2 | |
| VIA POZZO CALVINO | 2 | |
| VIA POZZO CARPINO | 2 | |
| VIA PRINCIPE AMEDEO | 1 | |
| VIA PRINCIPE DI NAPOLI | 1 | |
| VIA QUARTO DELLE QUERCIE | 2 | |
| VIA RENATO CASTELLANI | 2 | |
| VIA ROCCA DI PAPA | 2 | |
| VIA ROMA | 1 | |
| VIA ROMA | 2 | dal civ. 16 al civ. 68 |
| VIA ROSARIO LIVATINO (EX VIALE SAN NILO) | 2 | |
| VIA ROSSANO CALABRO | 1 | |
| VIA SAN FRANCESCO D'ASSISI | 2 | |
| VIA SAN GIOVANNI BOSCO | 1 | |
| VIA SAN MICHELE | 2 | |
| VIA SAN MICHELE (EX VIA MONTEGRAPPA) | 2 | |
| VIA SAN MICHELE (EX VIALE VITTORIO VENETO) | 2 | |
| VIA SAN NICOLA | 2 | |
| VIA SANT'ANDREA | 2 | |
| VIA SANT'ANNA | 2 | |
| VIA SELVA RUSTICA | 2 | |
| VIA SENTIERO DEL BOSCO | 1 | |
| VIA SENTIERO DELLE MIMOSE | 1 | |
| VIA SENTIERO DELLE ROSE | 1 | |
| VIA SUOR BEATA MADRE TERESA CASINI | 2 | |
| VIA SUOR GIUSEPPINA VANNINI | 2 | |
| VIA TANLONGO (EX V MONTIGLIONI) | 2 | |
| VIA TRENTO | 1 | |
| VIA TRIESTE | 1 | |
| VIA UMBERTO PAVONI | 2 | |
| VIA UNGHERIA | 1 | |
| VIA VALLE DELLA NOCE | 2 | |
| VIA VALLE SAN LORENZO | 2 | |
| VIA VECCHIA DI MARINO | 2 | |
| VIA VECCHIA DI VELLETRI | 2 | |
| VIA RENATO CASTELLANI (EX VIA ROCCA DI PAPA SNC) | 2 | |
| VIA VICINALE ALDOBRANDINI | 2 | |
| VIA VICINALE DELLA MACCHIA | 2 | |

| | | |
|--------------------------------|---|--|
| VIA VICINALE POZZO CALVINO | 2 | |
| VIA VICINALE PRATO DELLA CORTE | 2 | |
| VIA XX SETTEMBRE | 1 | |
| VIA XXIV MAGGIO | 2 | |
| VIA XXV LUGLIO | 1 | |
| VIALE GIOVANNI DUSMET | 2 | |
| VIALE I MAGGIO | 1 | |
| VIALE JF KENNEDY | 2 | |
| VIALE SAN BARTOLOMEO | 1 | |
| VIALE SAN NILO | 1 | |
| VIALE VITTORIO VENETO | 2 | |
| VIALETTO DI CAPRI | 2 | |
| VICOLO DELLA CIPRIANA | 2 | |
| VICOLO DELLA GINESTRA | 2 | |
| VICOLO DELLA PEDICA | 2 | |
| VICOLO SAN GIUSEPPE | 2 | |
| VICOLO VALLE VIOLATA | 2 | |
| VICOLO VITTORIO VENETO | 2 | |

Allegato B) Coefficienti di riduzione per le esposizioni pubblicitarie

1. Ai fini dell'applicazione del canone per le esposizioni di mezzi pubblicitari, le aree e gli spazi pubblici del Comune sono classificate in una sola categoria.

Allegato C) Piano delle plance comunali

| PLANCE | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------------|---------------|-----------------|---|----|---|------------|----|------------------|------------------------|-------|-------|------------------------------------|
| UBICAZIONE | DENOMINAZIONE | MODELLO PLANCIA | | | | | | DIMENSIONI (lxh) | SUP. UTILE AFFISS.(MQ) | | | UBICAZIONE MANIFESTI SULLA PLANCIA |
| | | monofacciale | | | | bifacciale | | | istitut. | comm. | mort. | |
| | | A | B | B1 | C | 2A | 2B | | | | | |
| Piazza G. Marconi (fronte Ist. San Nilo) | np 1 | | | | | | | (1,40 x 1,00) | - | 1,40 | - | fronte strada (in alto) |
| | | | | | | 1 | - | (1,40 x 1,00) | 1,40 | - | - | fronte strada (in basso) |
| | | | | | | | | (1,40 x 1,00) | - | 1,40 | - | fronte marciapiede (in alto) |
| | | | | | | | | (1,40 x 1,00) | 1,40 | - | - | fronte marciap. (in basso) |
| Via di San Bartolomeo (Via Gramsci) | np 2 | | | | | | | (1,40 x 1,00) | - | 1,40 | - | fronte strada (in alto) |
| | | | | | | 1 | - | (1,40 x 1,00) | 1,40 | - | - | fronte strada (in basso) |
| | | | | | | | | (1,40 x 1,00) | - | 1,40 | - | fronte marciapiede (in alto) |
| | | | | | | | | (1,40 x 1,00) | 1,40 | - | - | fronte marciap. (in basso) |
| Viale Primo Maggio (Via Cassani) | np 3 | | | | | | | (1,40 x 1,00) | - | 1,40 | - | fronte strada (in alto) |
| | | | | | | 1 | - | (1,40 x 1,00) | 1,40 | - | - | fronte strada (in basso) |
| | | | | | | | | (1,40 x 1,00) | - | 1,40 | - | fronte parco (in alto) |
| | | | | | | | | (1,40 x 1,00) | 1,40 | - | - | fronte parco (in basso) |
| Via Primo Maggio (centro anziani) | np 4 | | | | | | | (1,40 x 1,00) | 1,40 | - | - | fronte strada |
| | | | | | | | 1 | (1,40 x 1,00) | - | - | 1,40 | fronte centro anziani |
| Piazza G. Bruno | np 5 | | | | | | | (1,40 x 1,00) | - | 1,40 | - | fronte edicola (in alto) |
| | | | | | | 1 | - | (1,40 x 1,00) | 1,40 | - | - | fronte edicola (in basso) |
| | | | | | | | | (1,40 x 1,00) | - | 1,40 | - | fronte strada (in alto) |
| | | | | | | | | (1,40 x 1,00) | 1,40 | - | - | fronte strada (in basso) |
| Piazza G. Bruno (Via del Boschetto) | np 6 | | | | | | | (1,40 x 1,00) | 1,40 | - | - | fronte strada |
| | | | | | | | 1 | (1,40 x 1,00) | - | - | 1,40 | fronte piazza |
| Via degli Ulivi | np 7 | | | | | | | (1,40 x 1,00) | - | 1,40 | - | fronte Abbazia (in alto) |
| | | | | | | 1 | - | (1,40 x 1,00) | 1,40 | - | - | fronte Abbazia (in basso) |
| | | | | | | | | (1,40 x 1,00) | - | 1,40 | - | retro (in alto) |

| | | | | | | | | (1,40 x 1,00) | - | 1,40 | - | retro (in basso) |
|------------------------------------|---------------|-----------------|---|----------------|------------|----|----|------------------|------------------------|--------|-------------|------------------------------------|
| Via Principe di Napoli (Comune) | np 8 | - | - | - | - | 1 | - | (1,40 x 1,00) | 1,40 | - | - | fronte Viale S. Nilo (in alto) |
| | | | | | | | | (1,40 x 1,00) | 1,40 | - | - | fronte Viale S. Nilo (in basso) |
| | | | | | | | | (1,40 x 1,00) | - | 1,40 | - | retro (in alto) |
| | | | | | | | | (1,40 x 1,00) | - | 1,40 | - | retro (in basso) |
| Viale San Nilo (Via del Grottino) | np 9 | - | - | - | - | 1 | - | (1,40 x 1,00) | - | 1,40 | - | fronte strada (in alto) |
| | | | | | | | | (1,40 x 1,00) | 1,40 | - | - | fronte strada (in basso) |
| | | | | | | | | (1,40 x 1,00) | - | 1,40 | - | fronte parco (in alto) |
| | | | | | | | | (1,40 x 1,00) | 1,40 | - | - | fronte parco (in basso) |
| Via Garibaldi (Giardini di Patmos) | c 10 | esistente | | | | | | (5,90 x 1,45) | 4,20 | - | - | lato sinistro |
| | | | | | | | | - | 4,20 | - | lato destro | |
| Via Trieste (Piazza Mazzini) | np 10 | - | - | - | - | - | 1 | (1,40 x 1,00) | - | 1,40 | - | fronte strada |
| | | | | | | | | (1,40 x 1,00) | 1,40 | - | - | fronte marciapiede |
| Via Livatino | np 11 | - | - | - | - | 1 | - | (1,40 x 1,00) | - | 1,40 | - | fronte strada (in alto) |
| | | | | | | | | (1,40 x 1,00) | 1,40 | - | - | fronte strada (in basso) |
| | | | | | | | | (1,40 x 1,00) | - | 1,40 | - | retro (in alto) |
| | | | | | | | | (1,40 x 1,00) | 1,40 | - | - | retro (in basso) |
| Viale San Nilo (Via Anagnina) | np 12 | - | - | - | - | - | 1 | (1,40 x 1,00) | - | - | 1,40 | fronte strada |
| | | | | | | | | (1,40 x 1,00) | 1,40 | - | - | fronte Edicola |
| UBICAZIONE | DENOMINAZIONE | MODELLO PLANCIA | | | | | | DIMENSIONI (lxh) | SUP. UTILE AFFISS.(MQ) | | | UBICAZIONE MANIFESTI SULLA PLANCIA |
| | | monofacciale | | | bifacciale | | | | istitit. | com m. | mort. | |
| | | A | B | B ₁ | C | 2A | 2B | | | | | |
| Via Roma (supermercato) | np 13 | - | - | - | - | 1 | - | (1,40 x 1,00) | - | 1,40 | - | fronte strada (in alto) |
| | | | | | | | | (1,40 x 1,00) | 1,40 | - | - | fronte strada (in basso) |
| | | | | | | | | (1,40 x 1,00) | - | 1,40 | - | fronte superm. (in alto) |
| | | | | | | | | (1,40 x 1,00) | 1,40 | - | - | fronte superm. (in basso) |
| Via J. F. Kennedy (liceo Touschek) | np 14 | - | - | - | - | 1 | - | (1,40 x 1,00) | - | 1,40 | - | fronte marciapiede (in alto) |
| | | | | | | | | (1,40 x 1,00) | 1,40 | - | - | fronte marciap. (in basso) |
| | | | | | | | | (1,40 x 1,00) | - | 1,40 | - | fronte strada (in alto) |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|-------|---|---|---|---|---|---------------|---------------|------|------|------------------------------|--------------------------|
| | | | | | | | (1,40 x 1,00) | - | 1,40 | - | fronte strada (in basso) | |
| Via Dusmet (Chiesa) | np 15 | - | - | 1 | - | - | (1,00 x 0,60) | - | 0,84 | - | in alto | |
| | | | | | | | (1,00 x 1,00) | - | - | 1,40 | in basso | |
| | | | | | | | (1,40 x 1,00) | - | 1,40 | - | fronte marciapiede (in alto) | |
| Via Quattrucci (palestra) | np 16 | - | - | - | - | 1 | - | 1,40 | - | - | fronte marciap. (in basso) | |
| | | | | | | | | (1,40 x 1,00) | - | 1,40 | - | fronte strada (in alto) |
| | | | | | | | | (1,40 x 1,00) | 1,40 | - | - | fronte strada (in basso) |
| | | | | | | | | (1,40 x 1,00) | 1,40 | - | - | fronte marciapiede |
| Viale San Nilo (Via Livatino) | np 17 | - | - | - | - | - | 1 | (1,40 x 1,00) | - | - | fronte strada | |
| | | | | | | | | (1,40 x 1,00) | - | - | 1,40 | fronte marciapiede |
| Via F. Corridoni (parco degli Ulivi) | np 18 | 1 | - | - | - | - | - | (1,40 x 1,00) | - | 1,40 | in alto | |
| | | | | | | | | (1,40 x 1,00) | 1,40 | - | - | in basso |
| Via Santovetti (chiesa) | np 19 | - | - | - | - | - | 1 | (1,40 x 1,00) | - | - | 1,40 | fronte strada |
| | | | | | | | | (1,40 x 1,00) | - | - | 1,40 | fronte chiesa |
| Via G. Garibaldi (parco) | np 20 | - | - | - | - | 1 | - | (1,40 x 1,00) | - | 1,40 | - | fronte parco |
| | | | | | | | | (1,40 x 1,00) | 1,40 | - | - | fronte parco |
| | | | | | | | | (1,40 x 1,00) | - | 1,40 | - | fronte strada |
| | | | | | | | | (1,40 x 1,00) | 1,40 | - | - | fronte strada |
| Via San Michele | np 21 | 1 | - | - | - | - | - | (1,40 x 1,00) | - | 1,40 | - | in alto |
| | | | | | | | | (1,40 x 1,00) | 1,40 | - | - | in basso |
| Via di Sant'Andrea (Via Anagnina) | np 22 | 1 | - | - | - | - | - | (1,40 x 1,00) | - | 1,40 | - | in alto |
| | | | | | | | | (1,40 x 1,00) | 1,40 | - | - | in basso |
| Via Anagnina (cimitero) | np 23 | - | - | 1 | - | - | - | (1,40 x 0,60) | - | 0,84 | - | in alto |
| | | | | | | | | (1,40 x 1,00) | - | - | 1,40 | in basso |
| Via Montiglioni (parco) | np 24 | 1 | - | - | - | - | - | (1,40 x 1,00) | - | 1,40 | - | in alto |
| | | | | | | | | (1,40 x 1,00) | 1,40 | - | - | in basso |
| Viale Kennedy (pensilina) | np 25 | 1 | - | - | - | - | - | (1,00 x 1,40) | - | 1,40 | - | in alto |
| | | | | | | | | (1,00 x 1,40) | 1,40 | - | - | in basso |
| Piazza De Gasperi (Chiosco) | np 26 | - | - | - | - | 1 | - | (1,40 x 1,00) | - | 1,40 | - | fronte strada (in alto) |
| | | | | | | | | (1,40 x 1,00) | 1,40 | - | - | fronte strada (in basso) |

| | | | | | | | (1,40 x 1,00) | - | 1,40 | - | fronte marciapiede (in alto) | |
|----------------------------------------------|---------------|-----------------|---|----|------------|----|---------------|------------------|------------------------|-------|-------------------------------|------------------------------------|
| | | | | | | | (1,40 x 1,00) | 1,40 | - | - | fronte marciapiede (in basso) | |
| Piazza De Gasperi (parco) | np 27 | - | - | - | - | 1 | (1,40 x 1,00) | - | - | 1,40 | fronte strada | |
| | | | | | | | (1,40 x 1,00) | 1,40 | - | - | fronte parco | |
| P.zza A. De Gasperi (scalinata) | np 28 | - | - | - | - | 1 | (1,40 x 1,00) | - | 1,40 | - | fronte scalinata (in alto) | |
| | | | | | | | (1,40 x 1,00) | 1,40 | - | - | fronte scalinata (in basso) | |
| | | | | | | | (1,40 x 1,00) | - | 1,40 | - | retro (in alto) | |
| | | | | | | | (1,40 x 1,00) | 1,40 | - | - | retro (in basso) | |
| UBICAZIONE | DENOMINAZIONE | MODELLO PLANCIA | | | | | | DIMENSIONI (lxh) | SUP. UTILE AFFISS.(MQ) | | | UBICAZIONE MANIFESTI SULLA PLANCIA |
| | | monofacciale | | | bifacciale | | | | istitut. | comm. | mort. | |
| | | A | B | B1 | C | 2A | 2B | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| Viale XXIV Maggio (semaf. pedonale) | np 29 | - | - | 1 | - | - | (1,40 x 0,60) | | 0,84 | | in alto | |
| | | | | | | | (1,40 x 1,00) | - | - | 1,40 | in basso | |
| Viale XXIV Maggio (Via Piave) | np 30 | - | - | 1 | - | - | (1,40 x 0,60) | - | 0,84 | - | in alto | |
| | | | | | | | (1,40 x 1,00) | 1,40 | | | in basso | |
| Via Anagnina (Viale J. F. Kennedy) | np 31 | 1 | - | - | - | - | (1,40 x 1,00) | - | 1,40 | - | in alto | |
| | | | | | | | (1,40 x 1,00) | 1,40 | | | in basso | |
| Via Colle delle Ginestre (Via dei Colli) | np 32 | 1 | - | - | - | - | (1,40 x 1,00) | - | 1,40 | - | in alto | |
| | | | | | | | (1,40 x 1,00) | 1,40 | - | - | in basso | |
| Via Vecchia di Marino (Via Colle S. Antonio) | np 33 | 1 | - | - | - | - | (1,40 x 1,00) | - | 1,40 | - | in alto | |
| | | | | | | | (1,40 x 1,00) | 1,40 | - | - | in basso | |
| Via del Fico (Via Anagnina) | np 34 | 1 | - | - | - | - | (1,40 x 1,00) | - | 1,40 | - | in alto | |
| | | | | | | | (1,40 x 1,00) | 1,40 | - | - | in basso | |
| Via V. di Velletri (Isola amministrativa) | np 35 | 1 | - | - | - | - | (1,40 x 1,00) | - | 1,40 | - | in alto | |
| | | | | | | | (1,40 x 1,00) | 1,40 | - | - | in basso | |
| Via Quattrucci | np 36 | - | - | - | - | 1 | (1,40 x 1,00) | - | 1,40 | - | in alto | |
| | | | | | | | (1,40 x 1,00) | 1,40 | - | - | in basso | |
| | | | | | | | (1,40 x 1,00) | - | 1,40 | - | in alto | |
| | | | | | | | (1,40 x 1,00) | 1,40 | - | - | in basso | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------------|-------|---|---|---|---|---|---|---------------|------|------|------|-------------------------------|
| Via V.Veneto (Piazzetta) | np 37 | - | - | - | - | 1 | - | (1,40 x 1,00) | - | 1,40 | - | fronte piazzetta (in alto) |
| | | | | | | | | (1,40 x 1,00) | 1,40 | - | - | fronte piazzetta (in basso) |
| | | | | | | | | (1,40 x 1,00) | - | 1,40 | - | fronte strada (in alto) |
| | | | | | | | | (1,40 x 1,00) | 1,40 | - | - | fronte strada (in basso) |
| Via V.Veneto (chiesa) | np 38 | - | - | 1 | - | - | - | (1,40 x 0,60) | - | 0,84 | - | in alto |
| | | | | | | | | (1,40 x 1,00) | - | - | 1,40 | in basso |
| Piazza Marconi (Scuola G. Rodari) | np 39 | 1 | - | - | - | - | - | (1,40 x 1,00) | - | 1,40 | - | in alto |
| | | | | | | | | (1,40 x 1,00) | 1,40 | - | - | in basso |
| Via Dusmet (Biblioteca) | np 40 | 1 | - | - | - | - | - | (1,40 x 1,00) | - | 1,40 | - | in alto |
| | | | | | | | | (1,40 x 1,00) | 1,40 | - | - | in basso |
| Via V. di Marino (posta) | np 41 | - | - | - | - | 1 | - | (1,40 x 1,00) | - | 1,40 | - | fronte strada (in alto) |
| | | | | | | | | (1,40 x 1,00) | 1,40 | - | - | fronte strada (in basso) |
| | | | | | | | | (1,40 x 1,00) | | 1,40 | | fronte marciapiede (in alto) |
| | | | | | | | | (1,40 x 1,00) | 1,40 | | | fronte marciapiede (in basso) |
| Via Rocca di Papa (parco) | np 42 | - | - | - | - | 1 | - | (1,40 x 1,00) | - | 1,40 | - | fronte strada (in alto) |
| | | | | | | | | (1,40 x 1,00) | 1,40 | - | - | fronte strada (in basso) |
| | | | | | | | | (1,40 x 1,00) | - | 1,40 | - | fronte parco (in alto) |
| | | | | | | | | (1,40 x 1,00) | 1,40 | - | - | fronte parco (in alto) |
| Via del Pratone (parcheggio) | np 43 | - | - | - | - | 1 | - | (1,40 x 1,00) | - | 1,40 | - | in alto |
| | | | | | | | | (1,40 x 1,00) | 1,40 | - | - | in basso |
| | | | | | | | | (1,40 x 1,00) | - | 1,40 | - | in alto |
| | | | | | | | | (1,40 x 1,00) | 1,40 | - | - | in basso |
| Via V. Veneto (Via M. G. dell'Unità) | np 44 | 1 | - | - | - | - | - | (1,40 x 1,00) | - | 1,40 | - | in alto |
| | | | | | | | | (1,40 x 1,00) | 1,40 | - | - | in basso |

| UBICAZIONE | DENOMINAZIONE | MODELLO PLANCIA | | | | | | DIMENSIONI (lxh) | SUP. UTILE AFFISS.(MQ) | | | UBICAZIONE MANIFESTI SULLA PLANCIA |
|---------------------------------------------|---------------|-----------------|---|----|------------|----|----|---------------------|---------------------------|-------|-------|---------------------------------------|
| | | monofacciale | | | bifacciale | | | | istitut. | comm. | mort. | |
| | | A | B | B1 | C | 2A | 2B | | | | | |
| Via delle Sorgenti (Parco Squarciarelli) | np 45 | - | - | - | - | 1 | - | (1,40 x 1,00) | - | 1,40 | - | in alto |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------------------|-------|---|---|---|---|---|---------------|---------------|------|------|----------|--------------------------------------|
| | | | | | | | (1,40 x 1,00) | 1,40 | - | - | in basso | |
| | | | | | | | (1,40 x 1,00) | - | 1,40 | - | in alto | |
| | | | | | | | (1,40 x 1,00) | 1,40 | - | - | in basso | |
| Via delle Sorgenti (Via Mola Vecchia) | np 46 | - | - | - | - | 1 | - | (1,40 x 1,00) | - | 1,40 | - | in alto |
| | | | | | | | | (1,40 x 1,00) | 1,40 | - | - | in basso |
| | | | | | | | | (1,40 x 1,00) | - | 1,40 | - | in alto |
| | | | | | | | | (1,40 x 1,00) | 1,40 | - | - | in basso |
| Via Santovetti (fronte civ. 76) | np 47 | - | - | - | - | 1 | - | (1,40 x 1,00) | - | 1,40 | - | in alto |
| | | | | | | | | (1,40 x 1,00) | 1,40 | - | - | in basso |
| | | | | | | | | (1,40 x 1,00) | - | 1,40 | - | in alto |
| | | | | | | | | (1,40 x 1,00) | 1,40 | - | - | in basso |
| Viale J. F. Kennedy (Viale delle Nazioni Unite) | np 48 | 1 | - | - | - | - | - | (1,40 x 1,00) | - | 1,40 | - | in alto |
| | | | | | | | | (1,40 x 1,00) | 1,40 | - | - | in basso |
| Via delle Sorgenti (INPS) | np 49 | - | - | - | - | - | 1 | (1,40 x 1,00) | - | - | 1,40 | fronte strada |
| | | | | | | | | (1,40 x 1,00) | 1,40 | - | - | fronte INPS |
| Piazza Vittime del Fascismo | np 50 | - | - | - | - | 1 | - | (1,40 x 1,00) | - | 1,40 | - | fronte strada (in alto) |
| | | | | | | | | (1,40 x 1,00) | - | 1,40 | - | fronte strada (in basso) |
| | | | | | | | | (1,40 x 1,00) | - | 1,40 | - | fronte Ist. Virgo Fidelis (in alto) |
| | | | | | | | | (1,40 x 1,00) | 1,40 | - | - | fronte Ist. Virgo Fidelis (in basso) |
| Via A. Santovetti (fronte civ. 22) | np 51 | 1 | - | - | - | - | - | (1,40 x 1,00) | - | 1,40 | - | in alto |
| | | | | | | | | (1,40 x 1,00) | 1,40 | - | - | in basso |
| Via Anagnina (Via San Bartolomeo) | np 52 | 1 | - | - | - | - | - | (1,40 x 1,00) | - | 1,40 | - | in alto |
| | | | | | | | | (1,40 x 1,00) | 1,40 | - | - | in basso |
| Via Roma (Istituto G. Falcone) | np 53 | - | - | - | - | - | 1 | (1,40 x 1,00) | - | - | 1,40 | fronte strada |
| | | | | | | | | (1,40 x 1,00) | 1,40 | - | - | retro |
| Via Tuscolana (Villa Letizia) | np 54 | 1 | - | - | - | - | - | (1,40 x 1,00) | 1,40 | - | - | in alto |
| | | | | | | | | (1,40 x 1,00) | - | 1,40 | - | in basso |
| Via della Pedica | np 55 | - | 1 | - | - | - | - | (1,40 x 1,00) | 1,40 | - | - | - |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------------------|-------|---|---|---|---|---|---|------------------|------|---|------|---|
| Via di Sant'Anna (ex Biblioteca) | np 56 | - | 1 | - | - | - | - | (1,40 x 1,00) | 1,40 | - | - | - |
| Via Sant'Anna (INI) | np 57 | - | 1 | - | - | - | - | (1,40 x 1,00) | 1,40 | - | - | - |
| Via Montiglioni (parco) | ne 1 | - | 1 | - | - | - | - | (1,00 x 1,40) | - | - | 1,40 | - |
| Via Colle delle Ginestre (Via dei Colli) | ne 2 | - | 1 | - | - | - | - | (1,40 x 1,00) | - | - | 1,40 | - |
| Via Vecchia di Marino (Via Colle S. Antonio) | ne 3 | - | 1 | - | - | - | - | (1,40 x 1,00) | - | - | 1,40 | - |
| Via V. di Velletri | ne 4 | - | 1 | - | - | - | - | (1,40 x 1,00) | - | - | 1,40 | - |
| Via G. Quattrucci | ne 5 | - | 1 | - | - | - | - | (1,40 x 1,00) | - | - | 1,40 | - |
| Via delle Sorgenti (Via Mola Vecchia) | ne 6 | - | 1 | - | - | - | - | (1,40 x 1,00) | - | - | 1,40 | - |

| UBICAZIONE | DENOMINAZIONE | MODELLO PLANCIA | | | | | | DIMENSIONI (lxh) | SUP. UTILE AFFISS.(MQ) | | | UBICAZIONE MANIFESTI SULLA PLANCIA |
|------------------------------------------|---------------|-----------------|---|----|------------|----|----|---------------------|---------------------------|-------|-------|---------------------------------------|
| | | monofacciale | | | bifacciale | | | | istitut. | comm. | mort. | |
| | | A | B | B1 | C | 2A | 2B | | | | | |
| Via J. F. Kennedy (ex co.tra.l.) | ni 1 | - | - | - | 1 | - | - | (1,00 x 0,60) | - | 0,60 | - | in alto |
| | | | | | | | | (1,00 x 1,00) | - | 1,00 | - | 5 segnali h. 20 cm |
| Via Dusmet (Viale J. F. Kennedy) | ni 2 | - | - | - | 1 | - | - | (1,00 x 0,60) | - | 0,60 | - | in alto |
| | | | | | | | | (1,00 x 1,00) | - | 1,00 | - | 5 segnali h. 20 cm |
| Via delle Sorgenti | ni 3 | - | - | - | 1 | - | - | (1,00 x 0,60) | - | 0,60 | - | in alto |
| | | | | | | | | (1,00 x 1,00) | - | 1,00 | - | 5 segnali h. 20 cm |
| Viale San Nilo (Via Anagnina) | ni 4 | - | - | - | 1 | - | - | (1,00 x 0,60) | - | 0,60 | - | in alto |
| | | | | | | | | (1,00 x 1,00) | - | 1,00 | - | 5 segnali h. 20 cm |
| Via San Bartolomeo (Via Anagnina) | ni 5 | - | - | - | 1 | - | - | (1,00 x 0,60) | - | 0,60 | - | in alto |
| | | | | | | | | (1,00 x 1,00) | - | 1,00 | - | 5 segnali h. 20 cm |
| Via degli Ulivi (Via G. della Rovere) | ni 6 | - | - | - | 1 | - | - | (1,00 x 0,60) | - | 0,60 | - | in alto |
| | | | | | | | | (1,00 x 1,00) | - | 1,00 | - | 5 segnali h. 20 cm |
| Via Roma (Via Anagnina) | ni 7 | - | - | - | 1 | - | - | (1,00 x 0,60) | - | 0,60 | - | in alto |
| | | | | | | | | (1,00 x 1,00) | - | 1,00 | - | 5 segnali h. 20 cm |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------------|-------|---|---|---|---|---|---|---------------|---|------|---|--------------------|
| Via Santovetti (fronte civ. 22) | ni 8 | - | - | - | 1 | - | - | (1,00 x 0,60) | - | 0,60 | - | in alto |
| | | | | | | | | (1,00 x 1,00) | - | 1,00 | - | 5 segnali h. 20 cm |
| Viale San Nilo (Abbazia) | ni 9 | - | - | - | 1 | - | - | (1,00 x 0,60) | - | 0,60 | - | in alto |
| | | | | | | | | (1,00 x 1,00) | - | 1,00 | - | 5 segnali h. 20 cm |
| Via San Michele (Via V. Veneto) | ni 10 | - | - | - | 1 | - | - | (1,00 x 0,60) | - | 0,60 | - | in alto |
| | | | | | | | | (1,00 x 1,00) | - | 1,00 | - | 5 segnali h. 20 cm |
| Viale J. F. Kennedy (Via Nazioni Unite) | ni 11 | - | - | - | 1 | - | - | (1,00 x 0,60) | - | 0,60 | - | in alto |
| | | | | | | | | (1,00 x 1,00) | - | 1,00 | - | 5 segnali h. 20 cm |

| | | | | | |
|---|---|---|---|----|---|
| 1 | 9 | 5 | 1 | 23 | 9 |
| 7 | | | 1 | | |

| | | | |
|-----------|--------|--------|-------|
| totale mq | 105,00 | 119,80 | 26,60 |
|-----------|--------|--------|-------|

| |
|----|
| 74 |
|----|

| | | |
|--------|--------|-------|
| 42% | 48% | 11% |
| 105,00 | 119,80 | 26,60 |

| | |
|-----------|--------|
| totale mq | 251,40 |
|-----------|--------|

| | |
|--------------------------------|-----------------|
| Superficie massima = mq 252,00 | 251,40 < 252,00 |
|--------------------------------|-----------------|